



---

**ISVAP**

**Bollettino**

Anno IV – N. 1

Gennaio – Marzo 2001

---





# **ISVAP**

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo**

*(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)*

## **Bollettino**

Anno IV – N. 1

Gennaio - Marzo 2001

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP  
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21  
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.206  
Internet - <http://www.isvap.it>

## Sommario

—	<i>Guida alla consultazione</i> .....	Pag.	V
1	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE .....	“	1
	1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i> .....	“	3
	1.2 <i>Circolari dispositive</i> .....	“	9
	1.3 <i>Altri provvedimenti</i> .....	“	29
	1.4 <i>Circolari statistiche</i> .....	“	69
2	ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE .....	“	73
3	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE .....	“	99
4	ATTIVITA' SANZIONATORIA .....	“	121
5	RECLAMI .....	“	129
6	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....	“	135
7	ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO .....	“	139
	7.1 <i>Imprese di assicurazione</i> .....	“	141
	7.1.1 <i>Variazioni nell'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate (I trimestre 2001)</i> .....	“	143
	7.1.2 <i>Elenco delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate al 31 marzo 2001</i> .....	“	144
	7.1.3 <i>Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 31 dicembre 2000</i> .....	“	148
	7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale</i> .....	“	149
	7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo</i> .....	“	175
	7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale</i> .....	“	183
8	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90) .....	“	193
9	BILANCIO CONSUNTIVO ISVAP PER L'ANNO 2000 .....	“	205
10	ALTRE NOTIZIE .....	“	247
	10.1 <i>Avvisi e comunicati dell'ISVAP</i> .....	“	249
11	INDICE .....	“	251



## **Guida alla consultazione**

*1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.*

*2. La parte concernente l'attività provvedimento riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.*

*Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.*

*I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività, estensioni all'esercizio dell'attività, decadenze, modifiche statutarie, ecc. Tra gli altri provvedimenti, nel presente numero del Bollettino, figura anche quello che ha disposto la costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.*

*Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre di riferimento, che saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al prossimo numero del Bollettino.*

*3. Nel presente numero del Bollettino vengono fornite alcune informazioni concernenti gli assetti azionari delle imprese di assicurazione, in particolare:*

- una tavola relativa all'azionariato diretto (maggiori azionisti) delle imprese di assicurazione costituite in forma di società per azioni, contenente la comparazione tra la situazione al 31 dicembre 2000 e la situazione al 31 dicembre 1999;*
- una tavola relativa all'evoluzione, dal 1° gennaio 2000 al 1° gennaio 2001, dei capitali sociali delle imprese di assicurazione sottoscritti dai primi dieci azionisti iscritti a Libro Soci;*
- una tavola relativa alla suddivisione delle imprese di assicurazione per gruppi di appartenenza alla data del 31 dicembre 2000;*
- un prospetto dei trasferimenti di partecipazioni di controllo autorizzati ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e perfezionatisi nel I trimestre 2001;*
- una tavola con l'indicazione delle partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale delle imprese di assicurazione detenute direttamente o indirettamente da istituti di credito o da società appartenenti a gruppi bancari, con evidenza anche del gruppo cui fa capo l'impresa assicuratrice (confronto tra la situazione al 31 dicembre 1999 ed al 31 dicembre 2000).*

*Negli altri numeri del Bollettino, e quindi con cadenza trimestrale, in una specifica tabella, verrà data notizia delle variazioni intervenute a seguito del rilascio di autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento del controllo di imprese a favore di nuovi azionisti.*

*Le Tavole sono elaborate sulla base delle comunicazioni effettuate dalle imprese di assicurazione e/o dagli azionisti diretti e/o indiretti delle stesse imprese ai sensi della vigente normativa primaria e secondaria. In particolare:*

- *ai sensi delle circolari ISVAP n. 4/1983 e n. 74/1987, attuative delle previsioni dell'art. 5, lett. b), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le imprese devono comunicare le variazioni del proprio assetto azionario pari o superiori al 2% del capitale sociale e comunque fornire l'indicazione dei primi dieci azionisti iscritti a Libro Soci;*
- *ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e successive modificazioni, devono essere comunicate, con il Mod. 3/A pubblicato nella G.U. del 6 febbraio 1996, n. 30, le assunzioni di partecipazioni in imprese assicurative in misura superiore al 5% del relativo capitale sociale, da chiunque effettuate sia direttamente che indirettamente. Sono soggette a tale obbligo anche le variazioni di tali partecipazioni sia in aumento che in diminuzione;*
- *gli articoli 10 e 11 della già citata l. n. 20/1991, infine, prescrivono l'obbligo per chiunque intenda acquisire una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione di richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.*

*4. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/1991, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di queste ultime.*

*5. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni (in Lire ed in Euro).*

*6. I reclami sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.*

*Relativamente agli esposti dei rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.*

*In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.*

*7. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in cui sono pubblicati.*



*8. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel I trimestre 2001, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 dicembre 2000 (v. Bollettino Ottobre-Dicembre 2000). Il presente numero del Bollettino riporta altresì l'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2000.*

*Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.*

*La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2001, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.*

*9. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, nel I trimestre 2001, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.*

*10. Un'apposita parte del Bollettino riguarda il Bilancio Consuntivo dell'ISVAP per l'anno 2000.*

*11. Nella parte riguardante le altre notizie, trovano pubblicità altri atti non compresi nelle parti precedenti. Si segnala, nel presente numero del Bollettino, un comunicato contenente "Consigli utili per i consumatori in materia di R.C. Auto".*



# 1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

---



## 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



PROVVEDIMENTO N. 1801 del 21 febbraio 2001 (G.U. del 1° marzo 2001, n. 50)

**Disposizioni per la determinazione del rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche per le imprese di assicurazione esercenti i rami vita.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Art. 1

1. Per rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche deve intendersi, per i contratti a prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne separate, il rendimento della singola gestione riferito ai periodi di osservazione che hanno inizio a partire dalla data di chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni previste al comma 12 dell'art. 25 del d.lgs. n. 174/1995, da stimare sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 3.
2. Ai fini della valutazione del rendimento prevedibile le imprese esercenti i rami vita devono disporre di procedure che consentano di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione separata. Al riguardo le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente provvedimento.
3. Le procedure informative devono consentire di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei ad identificarne i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.
4. L'analisi può essere limitata alle sole gestioni separate ritenute dalle imprese significative per livello dimensionale o per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso l'analisi deve riguardare almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve tecniche relative alle polizze collegate a gestioni separate.
5. Per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione separata ritenuta significativa, devono tener conto almeno dei seguenti elementi:
  - a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;
  - b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
  - c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
  - d) gli indicatori di volatilità e correlazione;
  - e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
  - f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
  - g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
  - h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
  - i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

6. Per quanto concerne il portafoglio del passivo l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti con particolare riferimento ai livelli di garanzia finanziaria ed alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti. A tal fine le imprese devono tener conto almeno dei seguenti elementi:
- a) la struttura dell'impegno finanziario;
  - b) la misura della garanzia finanziaria;
  - c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
  - d) la forma contrattuale;
  - e) la tipologia tariffaria;
  - f) la tipologia del premio;
  - g) la periodicità del premio;
  - h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
  - i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
  - j) le opzioni contrattuali;
  - k) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
  - l) il canale di acquisizione;
  - m) le frequenze di eliminazione per singola causa;
  - n) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

#### Art. 2

1. L'orizzonte temporale per la definizione del rendimento prevedibile deve essere almeno pari ai quattro periodi di osservazione immediatamente successivi alla chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni, ovvero alla durata residua del portafoglio polizze, se minore.
2. Il portafoglio di riferimento ai fini della stima è costituito dai contratti in vigore all'epoca della valutazione.

#### Art. 3

1. Il rendimento prevedibile delle singole gestioni separate di cui al precedente art. 1, comma 4, dovrà essere calcolato determinando, per ciascuno dei periodi di osservazione che cadono nell'orizzonte temporale da prendere a riferimento per le valutazioni, il rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi inseriti nelle gestioni. I redditi attesi dovranno essere computati al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione separata.
2. Per gli attivi in portafoglio i redditi da considerare sono costituiti da:
  - a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi forward derivata dai tassi swap, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
  - b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività dovrà essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
  - c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, dovranno essere valutate:
    - per i titoli obbligazionari sulla base del prezzo forward determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione;
    - per gli altri valori mobiliari nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.
3. Per gli attivi di futura acquisizione dovranno essere presi in considerazione i soli redditi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, stimati secondo le modalità ivi previste.



4. Gli attivi di futura acquisizione, dovranno:
  - a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
  - b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1 del presente articolo, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque basate su criteri di prudenza.
5. Qualora l'impresa, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intenda avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni separate, dovrà trasmettere in via preventiva a questo Istituto una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

Art. 4

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni separate ma che tuttavia prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi di cui al successivo art. 6, il rendimento prevedibile viene posto pari alla media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle singole gestioni separate di cui all'art. 1, comma 4, con pesi pari alla giacenza media attesa dei relativi periodi di osservazione.  
Analogo criterio dovrà essere considerato anche per i contratti le cui prestazioni sono collegate a gestioni separate non ritenute significative ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente provvedimento.
2. Qualora l'impresa non abbia costituito gestioni separate per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo dovrà essere comunicata all'ISVAP la metodologia adottata per il calcolo del rendimento prevedibile, tenuto conto dei principi di prudenza e dei criteri previsti dal presente provvedimento.

Art. 5

1. L'attuario incaricato di cui all'art. 20-bis del d.lgs. n. 174/1995, sulla base del vettore dei risultati derivanti dalle valutazioni di cui al presente provvedimento, è tenuto ad operare i confronti previsti dal primo e ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del citato decreto legislativo per ognuno dei livelli di garanzia finanziaria prestati sui contratti le cui prestazioni sono legate al risultato della gestione separata in esame.
2. La stessa metodologia dovrà essere applicata ai contratti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

Art. 6

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi di cui agli artt. 5 e 7 del provvedimento n. 1036-G del 6 novembre 1998, l'attuario incaricato è tenuto ad operare il confronto, previsto all'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del d.lgs. n. 174/1995, tra il livello della garanzia finanziaria offerta ed il tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve tecniche rilevato al momento delle valutazioni.

Art. 7

1. Per i contratti emessi in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/1995 l'attuario incaricato è tenuto a confrontare il rendimento prevedibile, così come determinato in base al presente provvedimento, con gli impegni assunti in termini di tasso di interesse sui contratti in vigore e ad operare le eventuali integrazioni delle riserve tecniche così come calcolate in base ai disposti dell'art. 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 8

1. In occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le imprese dovranno predisporre una relazione, da conservare presso l'impresa, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dall'attuario incaricato.

2. Nella relazione di cui al comma 1 dovranno essere illustrati gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato. La relazione dovrà inoltre riportare i vettori dei risultati delle stime dei rendimenti determinati secondo le modalità indicate agli artt. 3, 4 e 6 del presente provvedimento.
3. L'impresa è tenuta a conservare su supporto informatico i flussi analitici necessari per la determinazione dei vettori dei risultati delle stime dei rendimenti prevedibili relativi all'ultimo bilancio e relazione semestrale approvati.

Art. 9

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2001.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1821 del 22 marzo 2001 (G.U. del 26 marzo 2001, n. 71)

**Determinazione per l'anno 2001 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2001, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2000.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

## 1.2 CIRCOLARI DISPOSITIVE

---



CIRCOLARE N. 431/D del 26 gennaio 2001

Oggetto: **modalità di comunicazione delle circolari dell'ISVAP.**

A partire dal 1° febbraio p.v., al fine di migliorare, in termini di costi e di tempi, l'impegno organizzativo dell'Istituto e delle stesse imprese, le circolari dell'Istituto verranno rese note mediante pubblicazione nel proprio sito Internet [www.ISVAP.it](http://www.ISVAP.it), e non verranno più trasmesse per via postale.

Ogni impresa verrà informata via fax lo stesso giorno della pubblicazione della circolare con l'indicazione del suo oggetto, affinché se ne possa prendere immediata visione sul sito internet dell'ISVAP.

Le circolari continueranno ad essere pubblicate periodicamente nel bollettino trimestrale dell'Istituto.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

CIRCOLARE N. 432/D del 1° febbraio 2001

Oggetto: **prospetto inerente le variazioni percentuali delle quotazioni e tassi d'interesse da inserire nelle note informative dei contratti in valuta.**

Con la presente si allega il prospetto di cui in oggetto (all. 1), aggiornato al 1999, riproducente l'andamento, negli ultimi cinque anni, in ottemperanza alla circolare ISVAP n. 363/D del 16 febbraio 1999, delle variazioni dei rapporti di cambio delle principali valute estere contro Lire, tenuto conto che dal 1° gennaio 1999 il tasso di cambio della Lira con l'Euro è stato fissato irrevocabilmente pari a Lire 1.936,27. Contestualmente viene data continuità all'analisi dei tassi medi di rendimento dei titoli a lungo termine espressi nelle valute in esame.

L'aggiornamento di tale prospetto andrà inserito nelle note informative dei contratti espressi nelle richiamate valute.

Il Vice Direttore Generale  
Lorenzo Foglia


**VARIAZIONE PERCENTUALE ANNUA DELLE QUOTAZIONI DELLE VALUTE ESTERE CONTRO LIRE<sup>(1)</sup>**

Anno	VARIAZIONE % ANNUA DELLE QUOTAZIONI			
	Dollaro USA	Yen Giapponese	Franco Svizzero	Sterlina Britannica
1995	+ 1,061	+ 10,573	+ 16,857	+ 4,227
1996	- 5,273	- 18,612	- 9,344	- 6,358
1997	+ 10,395	- 0,631	- 6,152	+ 15,838
1998	+ 1,926	- 5,712	+ 2,071	+ 3,115
1999	+ 4,619	19,923	+ 0,991	+ 2,195

**TASSI DI INTERESSE DI LUNGO PERIODO NELLE PRINCIPALI VALUTE ESTERE**

Anno	TASSO DI RENDIMENTO A LUNGO TERMINE			
	Dollaro USA	Yen Giapponese	Franco Svizzero	Sterlina Britannica
1995	6,58	3,29	4,57	8,32
1996	6,44	3,01	4,00	7,94
1997	6,35	2,13	3,40	7,13
1998	5,26	1,29	2,81	5,60
1999	5,64	1,76	3,01	5,01

Fonti Statistiche Internazionali



\*\*\*\*\*

<sup>(1)</sup> Per i rapporti di cambio è stata considerata l'unità di valuta per euro fissata per la Lira pari a 1.936,27.

CIRCOLARE N. 434/D del 12 febbraio 2001

Oggetto: **caratteristiche contrattuali e nota informativa delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 9 ter, d.lgs. n. 124/1993, come modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 47/2000).**

### **1. Premessa**

Il d.lgs. n. 47/2000 nel modificare ed integrare la disciplina della previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 124/1993, ha previsto che, dal 1° gennaio 2001, le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possano essere attuate, oltre che attraverso l'adesione a fondi pensione aperti, anche mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Considerato che l'art. 10, d.lgs. n. 124/1993, come modificato dal d.lgs. n. 47/2000, consente, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, il trasferimento della posizione individuale presso altre forme di previdenza complementare, si rende opportuno garantire per le polizze di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9 ter, d.lgs. n. 124/1993 un'informativa molto dettagliata ed esaustiva in modo da tenere conto della rilevanza sociale e delle specificità del prodotto assicurativo.

### **2. Caratteristiche dei contratti**

Le forme pensionistiche attuate mediante polizze di assicurazione sulla vita dovranno prevedere l'assunzione di un impegno di natura demografica con prestazioni espresse, sin dall'origine, in forma di rendita vitalizia.

Le imprese che, in considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano i contratti in questione, riterranno, nel corso della durata contrattuale, di rideterminare le basi demografiche dovranno prevedere che la revisione delle medesime venga effettuata in conformità a dati oggettivamente verificabili e attestati dall'attuario incaricato, connessi alle variazioni della probabilità di sopravvivenza.

La modifica della base demografica sarà effettuata nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto al fine di consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
- b) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
- c) siano stati predeterminati nelle condizioni di polizza i motivi che giustificano la revisione della base demografica, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze, trasmettendo all'ISVAP una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base nonché la metodologia applicata;
- d) nelle condizioni di polizza e nella nota informativa siano disciplinate le modalità con cui verrà fornito al contraente preavviso della revisione delle basi. Tale preavviso dovrà essere inviato con congruo anticipo rispetto ai tempi di applicazione della nuove basi e precisare le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

Le imprese manterranno la base demografica, con riferimento ad un periodo minimo antecedente l'erogazione della rendita non inferiore a tre anni, salvo che il contratto preveda la modificabilità della stessa solo con riguardo ai versamenti successivi.

---000---

Con riguardo alla base finanziaria è consentito introdurre, nelle condizioni di polizza, la facoltà di rivedere la misura del tasso di interesse garantito nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche, fermo restando quanto sopra previsto ai punti a), b) e d).

---000---

Quanto alle tipologie di prodotti utilizzabili per la realizzazione di piani pensionistici individuali è possibile il ricorso sia a prodotti tradizionali con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne sia l'utilizzo di contratti con prestazioni legate a fondi di investimento di cui all'art. 30, co. 1, d.lgs. n. 174/1995. I contratti con prestazioni legate ad un indice azionario o altro valore di riferimento non appaiono idonei ad essere utilizzati per rapporti contrattuali di lungo periodo essendo generalmente meno flessibili dal punto di vista della gestione finanziaria.

### **3. Nota informativa**

La nota informativa dei prodotti assicurativi destinati ad attuare piani di previdenza complementare individuale dovrà essere redatta sulla base delle regole di trasparenza e chiarezza già dettate con circolari nn. 249/95 e 317/98, in quanto compatibili.

#### ***Informazioni relative al contratto***

La nota informativa dovrà illustrare adeguatamente le norme fiscali che regolano i limiti e le condizioni di deducibilità dei premi, i requisiti per l'accesso alle prestazioni per anzianità o vecchiaia, le modalità di erogazione delle stesse, le cause di scioglimento del contratto specificando che le medesime sono tassativamente previste dal legislatore.

Al fine di garantire l'adeguata chiarezza degli aspetti tecnici sottostanti, le imprese sono tenute a precisare che la prestazione pensionistica si determina sulla base dei premi versati, computati al netto della quota destinata alla copertura di puro rischio (morte e invalidità) nonché dei caricamenti per spese trattenuti dall'impresa di assicurazione.

Con riguardo agli obblighi di informativa previsti dalla circolare n. 249/95 si precisa che, al fine di garantire un'informativa omogenea rispetto a quella fornita con le altre forme di previdenza complementare e tenuto conto dell'ampio intervallo temporale su cui si proiettano le presenti forme assicurative, non dovrà essere allegato il progetto, generico o personalizzato, esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei premi nel corso della durata contrattuale.

Per le prestazioni accessorie per morte ed invalidità dovrà essere data adeguata informativa specificandone le caratteristiche.

#### ***Basi di calcolo del premio***

In un'apposita sezione, denominata "basi di calcolo del premio", dovranno essere esplicitate le basi demografiche e finanziarie utilizzate per il calcolo del premio della prestazione in rendita, definendo il significato e le caratteristiche delle stesse.

Dovrà essere specificatamente evidenziata l'eventuale possibilità per l'assicuratore di variare la base demografica, descrivendo le conseguenze sulle prestazioni.

Andranno, inoltre, illustrati gli esiti della modifica della base finanziaria, tenendo conto di quanto chiarito al precedente paragrafo 2.

In tale ambito saranno descritti i criteri di rivedibilità delle basi tecniche, criteri che dovranno risultare conformi alle indicazioni sopra fornite.

Infine, andrà informato l'assicurato che è nel suo diritto trasferire la propria posizione previdenziale senza che ciò incida sulla posizione maturata.



### ***Caricamenti***

Dovranno essere indicati, con caratteri di grande evidenza, i caricamenti presenti in ciascun premio versato, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, le commissioni di gestione, definite in termini di prelievo dall'importo accumulato e/o in termini di rendimento trattenuto, i costi di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare ed ogni altro eventuale onere addebitabile all'assicurato chiarendo gli effetti sulla redditività dell'atto previdenziale esercitato dai caricamenti e dalle commissioni di gestione detratte ogni anno anche nell'ipotesi in cui il contraente eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento della posizione pensionistica presso altra forma di previdenza complementare.

Nell'ipotesi in cui l'impresa intenda riversare sul premio iniziale oneri di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi successivi, tale soluzione dovrà essere rappresentata separatamente.

### ***Riscatto e trasferibilità della posizione previdenziale individuale presso altre forme pensionistiche***

Il principio di trasferibilità della posizione previdenziale presso altre forme pensionistiche e l'esercizio del diritto di riscatto sono regolati dalla legge, con esclusione di qualsiasi possibilità di modifica da parte dell'impresa; di conseguenza gli effetti economici sulla posizione previdenziale, derivanti dal trasferimento o dal riscatto della posizione individuale presso altra forma di previdenza, compresi gli oneri di natura amministrativa, dovranno essere fissati in misura coerente con il diritto al trasferimento o al riscatto.

### ***Perfezionamento del contratto, decorrenza delle garanzie assicurative***

La proposta, la nota informativa e le condizioni di polizza dovranno dare adeguata evidenza circa i tempi e le modalità di decorrenza delle eventuali garanzie di premiorienza ed invalidità, di valorizzazione dei versamenti effettuati e di perfezionamento del contratto.

### ***Informazioni in corso di contratto***

Nel corso della durata contrattuale le imprese sono tenute a fornire, con periodicità almeno annuale, un'informativa sulla posizione individuale maturata.

A tal fine sarà predisposto un estratto conto contenente le seguenti indicazioni minimali:

- per le forme rivalutabili:  
dettaglio dei premi versati, delle corrispondenti prestazioni in rendita, con evidenza dei relativi importi complessivi nonché del valore della posizione previdenziale riscattabile o trasferibile;
- per le forme unit linked:
  - a) indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
  - b) dettaglio dei premi versati nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
  - c) indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento;
  - d) in presenza di garanzie finanziarie, il valore maturato della rendita.

Al fine di garantire adeguata trasparenza, si dispone che nella proposta di assicurazione venga riportata una dichiarazione, con particolare rilievo tipografico, che verrà sottoscritta dal contraente, nella quale lo stesso attesta di aver ricevuto la nota informativa e, in particolare, di avere preso visione delle indicazioni in ordine ai caricamenti e alla facoltà dell'impresa di variare le basi di calcolo.

---000---

Le imprese sono tenute a dare applicazione alla presente circolare non oltre 60 giorni dalla data di emanazione procedendo, in sede di prima applicazione, all'invio all'ISVAP della nota informativa e delle condizioni di polizza.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

CIRCOLARE N. 436/D del 20 febbraio 2001

Oggetto: **legge 197/91 – Istruzioni operative per la segnalazione di operazioni sospette.**

Con il provvedimento del 12 gennaio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, la Banca d'Italia, d'intesa con l'ISVAP e la CONSOB, ha emanato, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata ed integrata dal d.lgs 26 maggio 1997, n. 153 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, le istruzioni operative per le segnalazioni di operazioni sospette.

Tale provvedimento, che aggiorna le indicazioni della Banca d'Italia diffuse in materia a partire dal 1993 e ricomprende anche le istruzioni specificatamente indirizzate al settore assicurativo nel gennaio 1999, ha l'obiettivo di definire un quadro operativo uniforme per tutti gli intermediari operanti nei settori oggetto di applicazione della disciplina normativa antiriciclaggio.

In particolare, il documento in esame contiene alcune regole operative volte a ridurre sia i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive ed a comportamenti discrezionali, sia a contribuire al contenimento degli oneri a carico delle imprese assicurando una piena collaborazione tra le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. L'emanazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende infatti ad evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge.

Si richiama l'attenzione, oltre che sugli indici di anomalia relativi alle operazioni ed al comportamento della clientela, anche sugli indici riportati ai punti 3 e 4 dedicati ad individuare comportamenti anomali in relazione ai contratti di assicurazione ed alle operazioni di capitalizzazione.

Con l'occasione si sottolinea la particolare rilevanza assegnata dal provvedimento alla necessità di formalizzare da parte degli intermediari le procedure organizzative interne in modo tale da garantire la completa realizzazione degli obiettivi della norma.

In tale ambito va segnalato che requisito essenziale per la valutazione dell'operazione ai fini dell'inoltro della segnalazione è costituito dall'adeguata conoscenza della clientela. A ciò si aggiunga che l'efficiente operatività delle strutture aziendali richiede l'implementazione di un appropriato sistema dei controlli interni, tale da consentire l'accertamento della corretta esecuzione delle operazioni nonché l'affidabilità dei flussi informativi.

Nel comunicare che il provvedimento in argomento è consultabile sul sito internet della Banca d'Italia, si invitano le imprese in indirizzo a garantire la massima diffusione dello stesso nell'ambito della propria struttura interna e della propria rete di vendita al fine di consentire la piena applicazione delle istruzioni in parola.

Il Vice Direttore Generale  
(Lorenzo Foglia)

\* \* \* \* \*

CIRCOLARE N. 438/D del 5 marzo 2001

Oggetto: **Indicazioni ed istruzioni per la compilazione di alcuni modelli di bilancio e per la trasmissione informatica dei dati – bilancio 2000.**

Questo Istituto, alla luce di quanto emerso dall'analisi dei bilanci degli esercizi 1998 e 1999, ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni sulla compilazione di alcuni modelli di bilancio e moduli di vigilanza ed apportare alcune modifiche alla trasmissione informatica dei dati.

## **1. Precisazioni relative alla compilazione del Conto economico e di alcuni allegati alla nota integrativa e moduli di vigilanza.**

### ***1.1 Conto economico***

#### ***1.1.1 Sezione II voci 34, 38, 41; sezione III voci 84, 88, 91***

Si ritiene opportuno precisare che i proventi da investimenti di cui alle voci 34, 38, 41 del conto tecnico dei rami vita ed alle voci 84, 88, 91 del conto non tecnico comprendono sia i proventi derivanti dalle imprese del gruppo che quelli derivanti da investimenti in altre partecipate, come espressamente stabilito ai punti II.2 e III.3 del piano dei conti nei quali si sottolinea la necessità di dare separata evidenza, anche mediante specifici sottoconti, dei proventi derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate.

Quanto sopra risulta in linea con i criteri di rappresentazione contabile nello stato patrimoniale degli investimenti nelle imprese del gruppo ed in altre imprese partecipate (C.II) che risultano distinti rispetto agli altri investimenti dell'impresa.

Infine, anche negli allegati 21 e 30 della nota integrativa l'analisi dell'origine dei proventi è effettuata sia con riguardo alle imprese del gruppo che alle altre partecipate.

#### ***1.1.2 Sezione II voce 9.b); sezione III voce 5.b)***

Le voci II.9.b) e III.5b), riportate rispettivamente nel conto tecnico dei rami vita e nel conto non tecnico, relative alle "Rettifiche di valore sugli investimenti", accolgono le quote di ammortamento dei terreni e fabbricati, come anche indicato ai punti 19.8 e 21.2 della nota integrativa recante informazioni concernenti il conto economico.

Le quote di ammortamento degli investimenti, diversi da terreni e fabbricati, come riportato nel piano dei conti ai punti II.9.a) e III.5.a) sono iscritte tra gli oneri patrimoniali e finanziari nelle voci oneri di gestione degli investimenti (punti II.9.a) e III.5.a) del conto economico).

### ***1.2 Allegati 6 e 7 alla Nota integrativa***

Nell'Allegato 6 alla Nota Integrativa debbono essere rappresentate, con un numero d'ordine superiore a '0', tutte le partecipazioni che nel corso dell'esercizio sono state possedute direttamente dalla compagnia.

Nel caso di partecipazioni che non siano più in essere alla fine dell'esercizio, per l'Allegato 6 dovranno essere compilate solo le colonne n. d'ordine, tipo, quotata/non quotata, attività svolta, denominazione e valuta.

Il numero d'ordine rappresenta, nell'ambito dell'esercizio, il codice univoco della società partecipata; esso, pertanto, non potrà essere attribuito a più partecipazioni.

Ad ogni partecipazione diretta (quota posseduta diretta > 0) indicata nell'Allegato 6 deve corrispondere nell'Allegato 7 minimo 1 riga e massimo 4 righe, in corrispondenza dei 4 possibili valori che la colonna (3) di quest'ultimo allegato può assumere (D, V, V1, V2).

### ***1.3 Allegato 21 alla Nota integrativa***

Gli scarti positivi relativi ad obbligazioni di società del gruppo e partecipate dovranno essere riportati nelle voci 5, 45 e 85; gli scarti positivi relativi alle restanti obbligazioni e ad altri titoli a reddito fisso dovranno, invece, essere indicati nelle voci 8, 48 e 88.

Le riprese di rettifiche di valore degli OICVM (attualmente denominati OICR) andranno riportate nelle voci 20, 60 e 100.

### ***1.4 Allegato 23 alla Nota integrativa***

Gli scarti negativi relativi ai titoli a reddito fisso andranno indicati nelle voci 3, 33 e 63.

Le rettifiche di valore degli OICVM (attualmente denominati OICR) dovranno essere riportate nelle voci 14, 44 e 74.

### **1.5 Modulo 1 di vigilanza**

Qualora per un immobile si sia proceduto, rispetto all'esercizio precedente, ad una variazione di attribuzione (da gestione danni a gestione vita o viceversa) o lo stesso sia stato oggetto di cambio di destinazione d'uso, tali operazioni non dovranno essere considerate come acquisto/vendita dell'immobile stesso.

Non si dovranno, pertanto, riportare i dati relativi a tale immobile nelle colonne degli acquisti ed altri incrementi e nella colonna delle vendite ed altri decrementi, mentre andranno indicati tutti i restanti dati previsti. Sarà cura dell'Istituto, previo confronto con i dati riportati nel modulo 1 relativo all'esercizio precedente, provvedere alla ricostruzione dei cambi di destinazione e di gestione di tutti gli immobili.

Gli immobili che sono entrati a far parte del patrimonio dell'impresa a seguito di operazioni di fusione, dovranno essere considerati "acquistati" dall'impresa stessa; per tali immobili, quindi, dovrà essere compilata anche la colonna "acquisti ed altri incrementi".

Le vendite debbono essere riportate per il corrispondente importo al netto dei relativi fondi.

Le compagnie che posseggono immobili ubicati fuori dall'area EURO devono fornire specifica evidenza delle differenze di cambio connesse alle operazioni incrementative o diminutive di cui al modulo 1, al fine di consentire la riconciliazione dei dati della modulistica di vigilanza con quelli dell'Allegato 4 alla Nota integrativa; i relativi importi sono trasmessi solo informaticamente (cfr. Allegato 1).

Per tutti gli immobili dovrà, inoltre, essere riportato, tra i dati trasmessi in via informatica, anche il codice numerico UIC dello stato in cui è ubicato l'immobile (cfr. Allegato 1).

### **1.6 Allegati 6 e 7 alla Nota integrativa; Moduli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di vigilanza**

Si invitano le imprese a porre particolare attenzione nell'indicazione dei codici ISIN dei valori mobiliari che sono ricompresi nei moduli e allegati citati, in quanto tale informativa riveste una significativa importanza per le verifiche dell'Istituto, effettuate esclusivamente attraverso tali codici.

Con riguardo alla trasmissione informatica, gli importi presenti nei Moduli di vigilanza 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere espressi in Lire (o EURO); inoltre, per le imprese che redigono il bilancio in EURO, gli importi degli Allegati 6 e 7 alla Nota integrativa dovranno essere trasmessi in EURO; l'unità di misura con cui i citati importi sono riportati nei modelli cartacei rimane, comunque, quella fissata dal provvedimento 1059-G.

### **1.7 Modulo 19**

Si ritiene opportuno precisare che in presenza di saldo tecnico del ramo credito negativo, non deve essere compilata la sezione III del modulo "Calcolo della riserva di compensazione" in quanto la riserva stessa non deve essere costituita o alimentata.

Nella medesima ipotesi (saldo tecnico negativo) sussiste, invece, l'obbligo, qualora sia presente alla chiusura dell'esercizio "n-1" la riserva di compensazione, di procedere al relativo prelievo, provvedendo pertanto alla compilazione della sezione IV del modulo "Calcolo per il prelievo".

Nel caso di saldo tecnico positivo vi è l'obbligo di procedere ad un accantonamento nell'esercizio, nei limiti previsti, e pertanto non deve essere compilata la sezione IV relativa all'ipotesi di prelievo.

### **1.8 Moduli 28 e 29: sviluppo sinistri**

Come già previsto dal provvedimento 1059-G, a partire dall'esercizio 2000, i moduli 28 e 29 andranno compilati non più per anno di denuncia bensì per anno di accadimento dei sinistri. Il cambio del criterio di rilevazione comporterà l'attribuzione dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio 2000 (avvenuti nel 1999 e negli anni precedenti) ai rispettivi anni di accadimento (*colonna b del mod. 28 e c del mod. 29*) e la riclassificazione, sempre per anno di accadimento, dei sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio 2000. Conseguentemente, ferma restando la quadratura relativa alle totalizzazioni (*numeri e importi*) dei sinistri riservati, si verranno a determinare delle squadrature, per singole serie tra i sinistri a riserva (*numeri e importi*) alla fine dell'esercizio 1999 e quelli in entrata al 1° gennaio 2000. Con l'occasione appare utile richiamare anche quanto previsto con circolare ISVAP n. 405/D in merito alla determinazione del numero dei sinistri a riserva finale (*Modulo 28 colonna r7, e Modulo 29 colonna r11*).

Con riferimento alla rilevazione delle unità di rischio presenti nei due moduli, si ritiene necessaria una ulteriore precisazione di carattere metodologico con riferimento al contenuto di alcune voci:

- voce 991 mod. 28 e voce 993 mod. 29 - (*n° unità di rischio dell'esercizio (N) relative a polizze emesse nell'esercizio (N)*): in queste voci devono essere incluse anche le unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio N e relative a polizze emesse nell'esercizio N-1 e precedenti. Le predette unità di rischio non andranno pertanto inserite nelle voci 992 mod. 28, e 994 mod. 29, relative alle polizze emesse nell'esercizio N-1 e precedenti, che hanno originato la riserva premi al 31.12. N-1. Si raccomanda, con l'occasione, il rispetto delle regole generali di determinazione delle unità di rischio contenute nel Provvedimento ISVAP n. 1059-G, nonché si richiamano, al riguardo, le precisazioni contenute nella circolare ISVAP n. 405/D.

*1.8.1 Sviluppo sinistri per anno di accadimento per i bilanci 1995-1999 (Mod. 29 rami 10+12) e per i bilanci 1998-1999 (Mod. 29 ramo 13 e Mod. 28 altri rami danni).*

Il cambiamento del criterio di rilevazione dei sinistri nei moduli 28 e 29 da anno di denuncia ad anno di accadimento, se da un lato consente la costruzione degli indicatori relativi alla sinistralità in modo più aderente al principio del costo ultimo, può determinare nell'immediato disallineamenti delle statistiche periodicamente prodotte da questo Istituto. Al fine di gestire correttamente la fase di transizione tra i due criteri di rilevazione, garantendo nel contempo una sufficientemente estesa e corretta informativa al mercato, sono state predisposte alcune tabelle di rilevazione di dati denominate M2898XXX.xls, M2899XXX.xls e M29XXX.xls che le imprese potranno prelevare dal sito INTERNET dell'ISVAP alla pagina <http://www.isvap.it/controlli.htm>. In particolare, per il Modulo 28 e per il Modulo 29-ramo 13 dovranno essere riportati nei citati prospetti i dati relativi ai bilanci 1998 e 1999, mentre per il Modulo 29-rami 10+12, i dati sono da riferirsi ai bilanci dal 1995 al 1999. Gli importi dovranno essere espressi nella valuta utilizzata nei vari esercizi.

La trasmissione all'Istituto dei prospetti debitamente compilati deve avvenire nel rispetto di quanto indicato al punto 3 della presente circolare.

*1.8.2 Allegati 1 ai Moduli 28 e 29: sviluppo sinistri tardivi*

I due allegati, sin dal bilancio 1998, sono compilati in base all'anno di avvenimento del sinistro, indipendentemente dall'anno di sottoscrizione della polizza. Si segnala in proposito, per quanto riguarda la compilazione della Sez. b dei due allegati, colonne (e), (f) e (g), che dall'esercizio 2000 deve essere riportato per ciascun anno di avvenimento lo sviluppo (*numeri e importi*) nell'esercizio N dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi N-1 e precedenti a riserva analitica al 31.12. N-1 o riaperti nell'esercizio N. Come previsto nelle istruzioni contenute nel Provvedimento ISVAP n. 1059-G, per i bilanci degli esercizi 1998 e 1999 era stato invece richiesto lo sviluppo dei soli sinistri tardivi a riserva analitica alla fine degli stessi esercizi e quindi limitatamente alle due predette generazioni di bilancio.

*1.8.3 Allegati 2, 3 e 4 al Modulo 29 (rami 10+12)*

Anche gli allegati 2 e 4 al Modulo 29, a partire dal bilancio 2000, dovranno essere compilati non più per anno di denuncia ma per anno di accadimento dei sinistri.

L'allegato 3 al modulo 29, invece, non subisce modifiche sostanziali in quanto sin dall'esercizio 1998 ne era richiesta la compilazione per anno di accadimento dei sinistri. Si ritiene utile richiamare, con riferimento al bilancio 2000, quanto già riportato nella nota (NB) delle istruzioni contenute nel Provvedimento ISVAP 1059-G, riguardo alle riconciliazioni tra detto allegato e il modulo 29.

***1.9 Moduli di vigilanza 34, 34/A,34/B,34/C,34/D,34/E,34/F,35,35/A***

Al fine di consentire la quadratura delle somme assicurate a fine esercizio, così come esposte nella tavola 1 (Movimenti del portafoglio diretto italiano) dei moduli relativi al portafoglio delle polizze vita dei rami I e V, le imprese dovranno riportare le rivalutazioni delle somme assicurate o qualsiasi altra forma di partecipazione

agli utili integrativa delle prestazioni all'inizio dell'esercizio tra le "entrate derivanti da altre cause" (colonna 12 per i moduli 34, 34/A, 34/D, 34/E, 34/F; colonna 10 per i moduli 34/B e 34/C; colonne 12 e 22 per i moduli 35 e 35/A) considerando nullo il numero di polizze corrispondenti (colonna 11 per i moduli 34, 34/A, 34/D, 34/E, 34/F; colonna 9 per i moduli 34/B e 34/C; colonne 11 e 21 per i moduli 35 e 35/A).

### **1.10 Prospetti di copertura delle riserve tecniche ed elenchi di dettaglio degli investimenti**

La trasmissione informatica dei dati relativi ai prospetti annuali degli attivi a copertura delle riserve tecniche (modelli 1, 2, i relativi elenchi analitici delle attività destinate a copertura, l'allegato A del modello 1 e, per le sole gestioni vita, l'allegato B del modello 1) dovrà avvenire nei termini e con le modalità previsti per il bilancio di esercizio, secondo le caratteristiche tecniche indicate nella circolare 358/D del 15 gennaio 1999, allegando altresì la documentazione cartacea.

Rimane fermo l'obbligo di trasmettere trimestralmente i prospetti di copertura delle riserve tecniche e i relativi allegati, sia in via informatica che in forma cartacea, ed in particolare:

- entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre il modello 1 e 3, quest'ultimo solo in forma cartacea;
- entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre i modelli 2.

Con cadenza semestrale, nel II e IV trimestre, dovranno inoltre essere trasmessi, sia in via informatica che in forma cartacea, anche gli elenchi analitici degli attivi inseriti nel modello 1, mentre per il modello 2 gli elenchi riguarderanno i trimestri I, II, III e IV.

La circolare dell'Istituto n. 281 del 1° agosto 1996 è abrogata.

## **2. Controlli sui dati di bilancio**

I dati di bilancio delle imprese saranno sottoposti ai controlli riportati nei due documenti che le imprese potranno prelevare dal sito INTERNET dell'ISVAP alla pagina <http://www.isvap.it/controlli.htm>; sarà cura delle imprese verificare, prima della trasmissione del bilancio all'Istituto, la congruenza delle proprie risultanze con quanto indicato nei citati documenti.

Qualora, per particolari situazioni aziendali, alcuni dati non soddisfano le citate regole di congruenza, l'impresa dovrà indicarne le motivazioni in una nota esplicativa da allegare al bilancio.

## **3. Trasmissione informatica dei dati**

La trasmissione informatica dei dati di bilancio e della modulistica di vigilanza, che a partire dall'esercizio 2000 diviene obbligatoria per tutte le imprese, dovrà avvenire nei **tempi previsti** per l'invio del bilancio in forma cartacea.

A quest'ultimo dovrà essere allegata una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Direttore Generale, così formulata:

"Si attesta che i dati trasmessi in forma elettronica rappresentano fedelmente le voci riportate nel bilancio di esercizio dell'impresa e nella modulistica di vigilanza per l'anno ....."

La trasmissione informatica dei dati dovrà essere effettuata secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record già indicati nella circolare 374/D del 12 aprile 1999, così come modificati dalla presente circolare (cfr. Allegato 1).

In particolare, le imprese dovranno utilizzare, come identificativo dei record e come estensione nel nome dei file, il codice compagnia assegnato dall'ISVAP (cfr. Allegato 2).

Si ricorda che la trasmissione informatica comprende anche il prospetto di cui alla circolare 357/D del 12 gennaio 1999 "Informativa concernente le poste di bilancio relative al cessato istituto della cessione legale" (tracciato record n.3).

I file dovranno essere inviati via e-mail all'Istituto all'indirizzo di posta elettronica [dati.bilancio@isvap.it](mailto:dati.bilancio@isvap.it) ovvero, nell'impossibilità di utilizzo di tale strumento e previo accordo con l'ISVAP, su supporto magnetico (floppy disk da 1,44 MB) via posta prioritaria.

Le tabelle M2898XXX.xls, M2899XXX.xls e M29XXX.xls, descritte al punto 1.8.1 della presente circolare, dovranno, invece, essere trasmesse, sempre al medesimo indirizzo di posta elettronica, entro il 15 luglio 2001, sostituendo al posto di XXX il codice dell'impresa.

#### **4. Risoluzione di dubbi e problemi; richieste di chiarimenti da parte dell'ISVAP**

In caso di dubbi o problemi che dovessero emergere nella fase di compilazione dei bilanci e della modulistica di vigilanza, le imprese sono invitate a trasmettere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [info.bilanci@isvap.it](mailto:info.bilanci@isvap.it), cui verrà data risposta nel più breve tempo possibile.

Al fine di agevolare la richiesta da parte dell'Istituto di chiarimenti in materia di bilanci e di copertura delle riserve tecniche annuali e trimestrali, le imprese sono invitate a trasmettere, entro 15 giorni dalla emanazione della presente circolare, una e-mail all'indirizzo sopra specificato (OGGETTO: Responsabile dati di bilancio per la compagnia ..... ) contenente l'indicazione (nome, telefono diretto, indirizzo e-mail e numero di fax) della persona preposta alla preparazione e trasmissione dei dati di bilancio e del suo diretto responsabile.

Si ricorda, infine, alle imprese che la compilazione dei modelli di bilancio e della modulistica di vigilanza deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite con il provvedimento n. 1059-G e con le circolari 360/D, 374/D e 405/D, tenuto conto delle modifiche apportate dalla presente circolare, e ciò con riguardo, soprattutto, alla struttura dei modelli ed alla unità di misura con cui sono espressi gli importi. In particolare non dovranno essere modificate o aggiunte voci, diverse da quelle previste dalle citate circolari.

Il Vice Direttore Generale  
(Lorenzo Foglia)

### **Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione informatica dei dati di bilancio**

*Tracciato record n. 1 (file BIL1XXXX.YYY):* viene modificato con l'aggiunta di un campo finalizzato ad una migliore acquisizione degli Allegati 11 e 12 alla Nota Integrativa, relativamente ai modelli di dettaglio per tipologia di fondo e di gestione previsti nell'Allegato III del d.lgs. n. 173/97.

Le imprese dovranno, pertanto, assegnare un codice a ciascuna tipologia di prodotto e gestione, che dovrà rimanere inalterato nel tempo.

**La trasmissione dovrà, inoltre, comprendere una tabella, in formato EXCEL, denominata TCOYYYY.XLS, dove YYY è il codice dell'impresa, contenente i codici assegnati e le denominazioni utilizzate nella stampa degli Allegati 11 e 12 di dettaglio.**

*Tracciato record n. 2 (file BIL2XXXX.YYY):* per le imprese che redigono il bilancio in EURO, gli importi presenti negli Allegati 6 e 7 alla Nota integrativa debbono essere trasmessi in EURO, anziché, come previsto per la stampa degli allegati stessi, in migliaia di EURO.

*Tracciato record n. 4 (file BIL4XXXX.YYY):* per il Modulo 1 di vigilanza dovrà essere riportato anche il codice numerico UIC dello Stato di ubicazione di ciascun immobile; per gli immobili ubicati fuori dall'area EURO nei campi denominati "Importo-9" e "Importo-10" devono essere riportate le differenze di cambio connesse, rispettivamente, alle operazioni incrementative e diminutive.

Per i Moduli 1 e 2 del bilancio consolidato, viene variato il campo che identifica le righe di dettaglio.

Per i Moduli di vigilanza 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gli importi, che in stampa continuano ad essere espressi in milioni di Lire (migliaia di EURO), dovranno essere riportati nei record del file BIL4XXXX.YYY in Lire (o EURO).

Le specifiche relative alla trasmissione informatica degli altri modelli rimangono invariate, ad eccezione del codice impresa, riportato all'interno di ciascun record e come estensione nel nome dei file, che dovrà essere quello assegnato dall'ISVAP (cfr. Allegato 2).

Si riportano di seguito i tracciati record modificati.



**Tracciato record n. 1 (file: BIL1XXXX.YYY)**

pag. 1 / 1

Per ogni voce del modello diversa da zero, registrare un record composto come segue:

Campo	lungh.	posizione		tipo	VALORI DA RIPORTARE	
		da	a			
Tipo record	5	1	5	AN	SIBA2: file prodotto dalla procedura SIBA	
					BILA: file prodotto da altra procedura	
Codice compagnia	3	6	8	NU	Codice assegnato dall'ISVAP	
Esercizio	4	9	12	NU		
Valuta di bilancio	3	13	15	AN	LIT = Lire; EUR = Euro	
Modello	8	16	23	AN	Cfr. Allegato 4 alla circ. 374/D	
Codice ramo	2	24	25	NU	Valore del campo	Cod. modello
					indicare il codice ramo di cui all'Allegato al d.lgs. 175/95.	NIAL25
					indicare il codice ramo di cui all'Allegato I al d.lgs. 174/95, espresso in cifre arabe.	NIAL27
					indicare il codice sezione (1 o 2)	NIAL29
Codice voce	3	26	28	NU	riportare il codice voce prestampato nei modelli	
Importo	16	29	44	NU		
Segno	1	45	45	AN		
Codice prodotto/gestione	8	46	53	AN	indicare rispettivamente il codice della tipologia di prodotto ed il codice della gestione dei fondi pensione assegnati dall'impresa e da lasciare invariati nel tempo; per i prospetti corrispondenti ai totali indicare '00000000'	NIAL11 NIAL12
	2	54	55	AN	caratteri ASCII "CR" e "LF"	

**Tracciato record n. 2 (file: BIL2XXXX.YYY):** invariato ad eccezione di quanto indicato per il codice compagnia (cfr. tracciato record n. 1)

**Tracciato record n. 3 (file: BIL3XXXX.YYY):** invariato ad eccezione di quanto indicato per il codice compagnia (cfr. tracciato record n. 1)

**Tracciato record n. 4 (file: BIL4XXXX.YYY)**

pag. 1 / 2

**Modifiche relative al modulo 1 (codice modello MODU01) ed ai moduli del bilancio consolidato (codice modello MODC1 e MODC2); per tutti gli altri moduli il contenuto dei campi rimane invariato ad eccezione di quanto indicato per il codice compagnia**

Per ogni riga compilata nei modelli, registrare un record composto come segue (gli importi comprendono il segno):

Campo	lungh.	posizione		tipo	VALORI DA RIPORTARE	
		da	a			
Tipo record	5	1	5	AN	SIBA2: file prodotto dalla procedura SIBA BILA: file prodotto da altra procedura	
Codice compagnia	3	6	8	NU	Codice assegnato dall'ISVAP	
Esercizio	4	9	12	NU		
Valuta di bilancio	3	13	15	AN	LIT = Lire; EUR = Euro	
Modello	8	16	23	AN	Cfr. Allegato 4 alla circ. 374/D	
Tipologia	1	24	24	AN	invariato	
Codice-1	3	25	27	AN	valore del campo	Cod. modello
					invariato	MODU01
					invariato; si riportano di seguito le specifiche già descritte nella circ. 374/D: Numero d'ordine (prima colonna). Per ogni società inclusa nell'area di consolidamento (MODC1) o emittente le azioni (MODC2) oltre alla riga principale, contenente le informazioni anagrafiche e quelle relative alla partecipazione diretta, possono essere presenti una o più righe di dettaglio per le quote detenute indirettamente. La riga principale e le relative righe di dettaglio debbono riportare nel presente campo lo stesso numero d'ordine	MODC1 (*) MODC2 (*)
Codice-2	2	28	29	AN	invariato	
Codice-3	2	30	31	AN	invariato	
Codice-4	2	32	33	AN	invariato	
Codice-5	2	34	35	AN	valore del campo	Cod. modello
					spazio	MODC1 MODC2
					invariato	MODU01

(\*) Il numero d'ordine presente in questi moduli è da intendersi come codice identificativo univoco delle società

Codice-6	12	36	47	AN	valore del campo	Cod. modello
					invariato	MODU01
					Numero d'ordine della società tramite la quale si detiene la partecipazione indiretta (da utilizzarsi per le righe di dettaglio, cfr. descrizione del campo Codice-1)	MODC1 (*) MODC2 (*)
Descrizione-1	60	48	107	AN	invariato	
Descrizione-2	20	108	127	AN	invariato	
Descrizione-3	20	128	147	AN	invariato	
Codice Stato	3	148	150	AN	valore del campo	Cod. modello
					Indicare il codice numerico UIC dello Stato in cui è ubicato l'immobile	MODU01
					invariato	MODC2 MODC1
Scadenza	8	151	158	NU	invariato	
Codice valuta	3	159	161	AN	invariato	
Importo-1	15	162	176	NU	invariato	
Importo-2	15	177	191	NU	invariato	
Importo-3	15	192	206	NU	invariato	
Importo-4	15	207	221	NU	invariato	
Importo-5	15	222	236	NU	invariato	
Importo-6	15	237	251	NU	invariato	
Importo-7	15	252	266	NU	invariato	
Importo-8	15	267	281	NU	invariato	
Importo-9	15	282	296	NU	valore del campo	Cod. modello
					differenze cambio incrementative	MODU01
					invariato	MODC2 MODC1
Importo-10	15	297	311	NU	valore del campo	Cod. modello
					differenze cambio diminutive (in valore assoluto)	MODU01
					invariato	MODC2 MODC1
Importo-11	15	312	326	NU	invariato	
					2	327

(\*) Il numero d'ordine presente in questi moduli è da intendersi come codice identificativo univoco delle società

CODICI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (al 31 gennaio 2001)

Denominazione	Codice	Denominazione	Codice
ADRIAVITA	382	COMMERCIAL UNION INSUR.	269
AGRICOLTURA S.M.A.	081	COMMERCIAL UNION ITALIA	352
ALA SERVICE	392	COMMERCIAL UNION LIFE	379
ALLEANZA ASSICURAZIONI	006	COMMERCIAL UNION PREVID.	321
ALLIANZ SUBALPINA	132	COMMERCIAL UNION VITA	339
ALLIANZ-RAS	311	COMP.EUROPEA D'ASS.NE	030
ALLSTATE DIRETTO	433	CREDITRAS	346
ANTONIANA VENETA VITA	363	CREDITRAS VITA	415
ANTONVENETA ASSICURAZIONI	364	D.A.S.	142
ARAG	158	DB ASSICURA	431
ARCA ASSICURAZIONI	417	DB VITA	404
ARCA VITA	341	DIALOGO ASSICURAZIONI	112
ASSIBA	388	DIFESA	225
ASSICURATRICE EDILE	145	DIVAL VITA	263
ASSICURATRICE ITAL. DANNI	343	DUERREVITA S.P.A.	360
ASSICURATRICE ITAL. VITA	358	DUOMO	041
ASSICURATRICE MILANESE	327	DUOMO PREVIDENZA	278
ASSICURATRICE VAL PIAVE	152	EGIDA	419
ASSICURAZIONI GENERALI	014	ELVIA ITALIA	396
ASSIFIT	436	ERC FRANKONA RUCK	414
ASSIMOCO	254	EULER-SIAC S.P.A.	117
ASSIMOCO VITA	357	EUROP ASSISTANCE ITALIA	390
ASSITALIA	013	EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA	043
AUGUSTA ASSICURAZIONI	275	EUROVITA ITALCASSE	365
AUGUSTA VITA S.P.A	290	F.A.T.A.	044
AURORA ASSICURAZIONI	027	FARO	386
AUSTRIA ASSICURAZIONI	172	FIDEURAM	333
AXA ASSICURAZIONI	037	FIDEURAM VITA	198
AXA INTERLIFE S.P.A.	305	FIDUCIARIA VITA	241
AXA NORDSTERN ART	368	FILO DIRETTO	400
AZURITALIA ASSICURAZIONI	428	FINANZA & FUTURO VITA	372
AZURITALIA VITA	383	FONDIARIA ASSICURAZIONI	050
AZZURRA	356	FONDIPREV	362
B.P.B. ASSICURAZIONI	304	GAN ITALIA	257
B.P.B. VITA	330	GAN ITALIA VITA	277
B.P.V. VITA	440	GE FRANKONA REINSUR.	403
BAYERISCHE ASSICURAZIONI	293	GENERAL & COLOGNE RE	434
BAYERISCHE VITA	381	GENERALI VITA	438
BERNESE ASSICURAZIONI	201	GENERTEL	247
BERNESE VITA	279	GERLING KONZERN GLOBALE	420
BIM VITA	391	GIANO	281
BIPIEMME VITA	402	GLOBAL ASSISTANCE	395
BNC ASSICURAZIONI	055	HELVETIA	051
BNL VITA S.P.A.	319	HELVETIA VITA	309
C.B.A. VITA	385	IMA ITALIA ASSISTANCE	398
CAB ASSICURAZIONI	187	IST. NAZIONALE ASS.NI SPA	054
CARDIF ASSICURAZIONI SPA	421	ITALIA ASSICURAZIONI	228
CARIGE VITA NUOVA	213	ITALIANA ASSICURAZIONI	058
CARIVITA	371	ITAS ASSICURAZIONI S.P.A	223
CARNICA ASSICURAZIONI	020	ITAS VITA	183
CASSE E ASSICURAZ. VITA	423	ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE	056
CATTOLICA AZIENDE S.P.A.	418	L.A. VITA	437
CENTROVITA ASSICURAZIONI	424	LE ASSICUR. DI ROMA VITA	361
CISALPINA PREVIDENZA	426	LE ASSICURAZIONI DI ROMA	212
COMMERCIAL UNION ASSIC.	378	LEVANTE NORDITALIA S.P.A.	155

*Attività provvedimentale - Circolari dispositive*

---

LIFE VALUE S.P.A.	435	SANPAOLO VITA	302
LIGURIA	063	SARA ASSICURAZIONI	105
LIGURIA VITA	349	SARA VITA	294
LINEAR	416	SASA	106
LLOYD ADRIATICO	065	SASA VITA	422
LLOYD ITALICO	284	SCOR ITALIA	136
LLOYD ITALICO VITA	373	SIAR SPA	119
LLOYD 1885	071	SIAT	175
MAA VITA S.P.A	308	SICURTA' 1879	109
MAECI	079	SIS ASSICURAZIONI	312
MAECI S.P.A.	366	SKANDIA VITA	427
MAECI VITA	250	SLP	226
MANNHEIM S.P.A	326	SOC.ITALIANA CAUZIONI	118
MAPFRE PROGRESS	274	SOCIETA' CATTOLICA	113
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI	236	SOCIETA' REALE MUTUA	123
MEDIOLANUM VITA	217	SOFID VITA	425
MEDITAL ASSISTANCE	409	SUN ALLIANCE VITA	380
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A.	121	SVIZZERA DI RIASS.	430
MEIE ASSISTENZA	393	SWISS LIFE	337
MEIE VITA	298	SWISS LIFE INFORT. E MAL.	347
MILANO ASSICURAZIONI	026	SWISS RE ITALIA	130
MONTEPASCHI VITA	232	SYSTEMA	315
MULTIASS	299	TICINO	243
MUNCHENER	370	TICINO VITA	387
NATIONALE	146	TORO ASSICURAZIONI	024
NATIONALE SUISSE	208	TORO TARGA	401
NATIONALE SUISSE VITA	317	UAP VITA	340
NAVALE ASSICURAZIONI	122	UCA-ASS.NE SPESE LEGALI	127
NET INSURANCE	439	UMS GENERALI MARINE	131
NORICUM VITA	306	UNIASS ASSICURAZIONI	283
NORWICH UNION VITA	384	UNIONVITA	408
NOVAR A VITA	324	UNIPOL ASSICURAZIONI	153
NUOVA MAA	410	UNISALUTE	342
NUOVA TIRRENA	095	VECCHIA MUTUA GRANDINE	134
PADANA ASSICURAZIONI SPA	292	VENEZIA ASSICURAZIONI	246
PIEMONTESE S.P.A.	412	VERONA ASSICURAZIONI	273
PIEMONTESE VITA	196	VISCONTEA	328
PO VITA ASS.NI S.P.A.	350	VITTORIA ASSICURAZIONI	135
POLARIS VITA	376	WINTERTHUR	066
POSTE VITA S.P.A.	432	WINTERTHUR VITA S.P.A.	193
PROFILO LIFE	355	ZURICH INTERNATIONAL	359
PRONTO ASSISTANCE	397	ZURICH INVESTMENTS LIFE	077
PRONTO TUTELA GIUDIZIARIA	229	ZURIGO	138
PRUMERICA LIFE	345		
QUADRIFOGLIO VITA	307		
R & P WEBINS	429		
RISPARMIO ASSICURAZIONI	237		
RISPARMIO E PREVIDENZA	407		
RISPARMIO VITA	323		
RIUN.ADRIATICA SICURTA'	103		
ROMA VITA	375		
ROYAL & SUN ALLIANCE VITA	314		
S.E.A.R.	222		
S.I.A.S.	405		
SAI	111		



## 1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

---





**1.3.1 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

PROVVEDIMENTO N. 1781 del 29 gennaio 2001 (G.U. del 10 febbraio 2001, n. 34)

**Autorizzazione alla Lombarda Vita s.p.a., in Brescia, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La società Lombarda Vita s.p.a. con sede in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 13, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. del 21 febbraio 2001, n. 43)

**Autorizzazione alla BancAssurance Popolari s.p.a., in Arezzo, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nei rami vita di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La società BancAssurance Popolari s.p.a. con sede in Arezzo, via Calamandrei, 255 é autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nei rami vita di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1810 del 26 febbraio 2001 (G.U. del 12 marzo 2001, n. 59)

**Autorizzazione alla società Axa Intercover Assicurazioni Danni s.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La Axa Intercover Assicurazioni Danni s.p.a. con sede in Milano, via Leopardi n. 15, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 10. R.c. autoveicoli terrestri, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

.\_o.\_o.\_o.\_o.\_

**1.3.2 AUTORIZZAZIONI AD ESTENDERE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

PROVVEDIMENTO N. 1782 del 30 gennaio 2001 (G.U. del 13 febbraio 2001, n. 36)

**Autorizzazione alla Bayerische Vita s.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami III e VI di cui alla tabella A) dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Art. 1

La Bayerische Vita s.p.a., con sede in Milano, Via Ripamonti n. 286/17, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami III e VI di cui alla tabella A) dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1827 del 30 marzo 2001 (G.U. del 10 aprile 2001, n. 84)

**Autorizzazione alla società Dialogo Assicurazioni s.p.a., in Assago Milanofiori – Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La società Dialogo Assicurazioni s.p.a., con sede in Assago Milanofiori – Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. R.C. generale, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

.\_o\_o\_o\_o.\_

**1.3.3 DECADENZE DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

PROVVEDIMENTO N. 1788 del 6 febbraio 2001 (G.U. del 13 febbraio 2001, n. 36)

**Decadenza della Systema Compagnia di Assicurazioni s.p.a., in Assago, Milanofiori - Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Systema Compagnia di Assicurazioni s.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei e 11. R.c. aeromobili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1792 del 6 febbraio 2001 (G.U. del 13 febbraio 2001, n. 36)

**Decadenza della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel s.p.a., in Trieste, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel s.p.a., con sede in Trieste, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 11. R.C. aeromobili e 14. Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale) e dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 8. Incendio ed elementi naturali (autorizzato con esclusione del rischio energia nucleare), 9. Altri danni ai beni, 10. R.C. autoveicoli terrestri, 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. R.C. generale (autorizzato con esclusione del rischio energia nucleare) e 16. Perdite pecuniarie di vario genere (autorizzato con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1793 del 9 febbraio 2001 (G.U. del 21 febbraio 2001, n. 43)

**Decadenza di Assicurazioni Generali s.p.a., in Trieste, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui alla tabella A) contenuta nell'allegato I al d.lgs. n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1818 del 16 marzo 2001 (G.U. del 4 aprile 2001, n. 79)

**Decadenza della Nationale Suisse – Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., in San Donato Milanese (MI), dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Nationale Suisse – Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI), è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4 - corpi di veicoli ferroviari, 5 - corpi di veicoli aerei e 11 - r.c. aeromobili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

-o-o-o-o-

**1.3.4 MODIFICHE STATUTARIE**

**a) Modifiche statutarie di immediato interesse per i terzi**

PROVVEDIMENTO N. 1765 del 9 gennaio 2001 (G.U. del 23 gennaio 2001, n. 18)

**Modificazioni allo statuto sociale della Ticino Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni (in breve Ticino Assicurazioni s.p.a.), in Roma.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ticino Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni (in breve Ticino Assicurazioni s.p.a.), con sede in Roma, con la modifica apportata all'articolo:

- *art. 2 (Sede)*. Nuova sede legale dell'impresa: Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma, Via San Giovanni della Croce n. 3, con effetto dal 1° gennaio 2001).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1767 del 10 gennaio 2001 (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)

**Modificazioni allo statuto sociale della Ticino Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in Roma.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ticino Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata all'articolo 2 (Sede), concernente il trasferimento della sede sociale da Via San Giovanni della Croce, n. 3, a Via Aldo Fabrizi, n. 9, sempre in Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1768 del 10 gennaio 2001 (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)

**Modificazioni allo statuto sociale della Montepaschi Vita s.p.a., in Roma.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Montepaschi Vita s.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata all'articolo 2 (Sede), concernente il trasferimento della sede sociale da Via San Giovanni della Croce n. 3, a Via Aldo Fabrizi n. 9, sempre in Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*



PROVVEDIMENTO N. 1777 del 25 gennaio 2001 (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)

**Modificazioni allo statuto sociale della Duomo Previdenza s.p.a., in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Duomo Previdenza s.p.a., con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

- *art. 2 (Sede sociale)*. Trasferimento della sede sociale da Milano, Via Galvani n. 24 a Milano, Via Inverigo n. 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1778 del 25 gennaio 2001 (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)

**Modificazioni allo statuto sociale della Maeci Vita s.p.a., in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci Vita s.p.a., con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

- *art. 2 (Sede sociale)*. Trasferimento della sede sociale da Milano, Via Broggi n. 21 a Milano, Via Inverigo n. 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1789 del 6 febbraio 2001 (G.U. del 13 febbraio 2001, n. 36)

**Modificazioni allo statuto sociale della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve DB Assicura s.p.a.), in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve DB Assicura s.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 2 (Denominazione, sede, durata ed oggetto)*. Attuale sede sociale dell'impresa: Milano, Via della Chiusa n. 15 ["ritrasferimento", con decorrenza immediata dal 17 novembre 2000, della sede legale dell'impresa all'indirizzo sopra indicato, con conseguente annullamento degli effetti del trasferimento - deliberato in precedente data 7 luglio 2000 e differito, come decorrenza, al 1° dicembre 2000 - della sede a Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, non andato a buon fine];
- *art. 4 (Denominazione, sede, durata ed oggetto)*. In relazione alle operazioni escluse dall'oggetto sociale, con particolare riferimento alla disciplina dell'"esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ...", modifica del correlato riferimento normativo: "... D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ..." (in luogo del precedente riferimento statutario previsto: "... D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415");
- *art. 13 (Consiglio di amministrazione)*. In relazione alle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento ai soggetti abilitati ad attivare, "su richiesta" la convocazione medesima, introduzione dell'inciso "almeno" (riferito ai componenti del Consiglio abilitati) e soppressione delle parole "o dal Presidente del Collegio Sindacale";
- *art. 14 (Consiglio di amministrazione)*. Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione "... anche attraverso il Comitato Esecutivo, ove istituito, il Presidente, o l'Amministratore Delegato, se nominato ...", sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze;
- *art. 18 (Collegio sindacale)*. Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del Collegio sindacale, ivi compreso il Presidente: "L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, composto da ... Provvede inoltre alla nomina del Presidente del Collegio ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "La

società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da ... Spetta all'assemblea la nomina dei componenti il Collegio Sindacale ... e la designazione del Presidente”).

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di retribuzione dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, a cura dell'Assemblea: “L'Assemblea ... provvede ... alla determinazione della retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio ed a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio ...” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Spetta all'assemblea ... la determinazione della loro retribuzione per l'intera durata del loro ufficio ...”).

Nuova disciplina in materia di:

- a) criteri di nomina del Presidente del Collegio sindacale: “... con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ...”;
- b) funzioni dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
- c) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione od il Comitato esecutivo, ove istituito: modalità;
- d) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di richiedere altresì la collaborazione di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni;
- e) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1790 del 6 febbraio 2001 (G.U. del 14 febbraio 2001, n. 37)

**Modificazioni allo statuto sociale della Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, in Assago.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in Assago (MI), con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 2 (Denominazione – Sede – Durata - Oggetto)*. Introduzione della possibilità di istituire sedi, direzioni, agenzie o rappresentanze in Italia e all'estero;
- *art. 4 (Denominazione – Sede – Durata - Oggetto)*. Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:
  - a) esercizio dei rami: “La società ha per oggetto: - l'esercizio diretto e indiretto dell'assicurazione in tutti i rami, diversi dall'assicurazione sulla vita, consentiti dalle disposizioni comunque vigenti in materia” (in

luogo della precedente previsione statutaria: “La società ha per oggetto: - l’esercizio diretto delle assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi; altri danni ai beni; responsabilità civile autoveicoli terrestri; responsabilità civile aeromobili; responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali; responsabilità civile generale; credito; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria; nonchè l’esercizio della riassicurazione attiva nei rami esercitati in via diretta”);

- b) assunzione di interessenze: “... – l’assunzione, nel rispetto della normativa prevista per le assicurazioni private diverse da quelle sulla vita, di interessenze e partecipazioni, anche di controllo, in Società o Enti collettivi; tale attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto nel D. Lgs. 385/93” (in luogo della precedente previsione statutaria: “... – la partecipazione in altre società, compagnie od enti che svolgano attività nel campo delle assicurazioni e riassicurazioni”);
- *art. 5 (Capitale sociale)*. Nuova disciplina in materia di:
- a) attribuzione al Consiglio di amministrazione, da parte dell’Assemblea straordinaria (giusta delibera assunta in data 6 dicembre 2000), della facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di Lire 25.000.000.000: tempi e modalità;
- b) possibilità per la società di ricevere dai soci finanziamenti entro i limiti consentiti dalla legge;
- *art. 7 (Capitale sociale)*. Riformulazione dell’articolo e nuova disciplina in materia di trasferimento delle azioni: “Le azioni sociali sono liberamente trasferibili” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Le azioni sociali sono trasferibili mortis causa secondo il diritto successorio; per il trasferimento di esse per atto tra vivi è invece riservato agli altri soci il diritto di prelazione (pro quota capitale e con diritto di accrescimento) da esercitarsi in base al valore reale delle azioni”).  
Soppressione, dal testo, dei commi riguardanti rispettivamente le modalità di determinazione del valore reale delle azioni e dei tempi e modalità d’esercizio del diritto di prelazione;
- *art. 9 (Assemblea)*. Sostituzione dell’espressione “gli azionisti” (in luogo della precedente “i titolari di azioni nominative”) in materia di diritto di intervento in Assemblea.  
Riformulazione dell’articolo e nuova disciplina in materia di rappresentanza dei soci: “I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal Codice Civile” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Ogni azionista avente diritto di intervenire alla assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio, o coniuge, o ascendente, o parente entro il terzo grado, e purchè verso il rappresentante non operi una delle esclusioni previste dall’art. 2372 c.c.”...).
- Nuova disciplina in materia di:
- a) competenze del Presidente dell’Assemblea: constatazione della regolarità delle deleghe e disciplina del diritto di intervento in Assemblea, dello svolgimento dei lavori assembleari nonchè dell’ordine e delle modalità delle votazioni, comunque palesi;
- b) assistenza del Direttore generale alle Assemblee;
- *art. 11 (Assemblea)*. Soppressione del comma relativo alla possibilità di fissare nell’avviso di convocazione dell’Assemblea un altro giorno per l’eventuale seconda convocazione.  
Nuova disciplina in materia di:
- a) tempi di approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, con la possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 173/1997;
- b) convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria: tempi e soggetti preposti;
- *art. 12 (Assemblea)*. Soppressione, nel primo comma dell’articolo, della parola finale “stessa”.  
Riformulazione dell’articolo e nuova disciplina in materia di nomina del segretario: “L’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, anche non azionista, e, occorrendo, due Scrutatori, scelti tra gli azionisti intervenuti o fra i Sindaci. La nomina di un Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio” (in luogo della precedente previsione statutaria: “L’Assemblea nomina un segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti o i Sindaci”).  
Nuova disciplina: constatazione delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria tramite verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
- *art. 13 (Assemblea)*. Riformulazione dell’articolo e nuova disciplina in materia di costituzione e deliberazioni dell’Assemblea: “L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera a norma di

- quanto dispongono gli artt. 2368 e 2369 cod. civ.” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Per la validità delle costituzioni assembleari e delle relative deliberazioni occorre sempre la presenza ed il voto favorevole della metà più uno del capitale sociale, fatta eccezione per l’assemblea ordinaria in seconda convocazione per la quale si applica il disposto del terzo comma dell’art. 2369 c.c.”);
- *art. 14 (Amministrazione)*. Introduzione dell’espressione “di Amministrazione” dopo la parola “Consiglio”, nel primo comma dell’articolo.  
Sostituzione della parola “anni” (in luogo della precedente “esercizi”) in materia di durata massima della carica degli amministratori.  
Nuova disciplina: sostituzione dei membri del Consiglio dimissionari o mancanti nei modi previsti dall’art. 2386 c.c.;
  - *art. 15 (Amministrazione)*. Riformulazione dell’articolo e nuova disciplina in materia di nomina del Presidente e del Vice Presidente: “Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, elegge tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Il Consiglio ad ogni sua nomina o rinnovazione elegge nel proprio seno un Presidente; può anche nominare uno o più Vice presidenti autorizzati a fare le veci del Presidente”).  
Nuova disciplina: delega di attribuzioni del Consiglio ad un Comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri, con determinazione dei limiti della delega;
  - *art. 16 (Amministrazione)*. Riformulazione dell’articolo in materia di riunioni del Consiglio: “Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo di volta in volta designato, purchè in Italia, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, dell’eventuale Amministratore Delegato, e qualora ne faccia richiesta, da almeno la metà dei suoi membri” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Il Consiglio si riunisce sia nella sede della società sia altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, o l’eventuale Amministratore delegato, lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dalla metà dei consiglieri o dai sindaci”).  
Sostituzione della parola “partecipazione” (in luogo della precedente “presenza”) in materia di validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione.  
Nuova disciplina in materia di:
    - a) possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione in video o teleconferenza – condizioni ed effetti;
    - b) assistenza del Direttore generale alle sedute del Consiglio;
    - c) processi verbali del Consiglio: trascrizione e sottoscrizione - soggetti preposti.Riformulazione dell’articolo in materia di modalità delle deliberazioni del Consiglio: “Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente”);
  - *art. 17 (Amministrazione)*. Riformulazione dell’articolo e nuova disciplina: “Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all’Assemblea. In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito a: 1. gli indirizzi di gestione e l’assetto organizzativo della Società; 2. l’attribuzione e l’uso della firma sociale; 3. l’acquisto, l’alienazione e la permuta di beni immobili, la costituzione di servitù ed ogni atto costitutivo, modificativo ed estintivo di garanzie reali; 4. l’assunzione e la cessione di partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) della società partecipata e comunque per un valore superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale; 5. la nomina di rappresentanti esteri indicando i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei relativi Stati; 6. le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi, all’infuori di quelli aventi carattere di particolare urgenza, nonché di quelli relativi ai premi, ai sinistri, ai rapporti di lavoro con gli impiegati ed alle locazioni di immobili di proprietà della Società, atti che spettano disgiuntamente e singolarmente al Presidente, al Vice Presidente e, se nominato all’Amministratore Delegato” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Al Consiglio spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché per tutti gli atti di disposizione, anche per immobili, senza limitazione alcuna, compresa la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie d’atti”);

- *art. 18 (Amministrazione)*. Introduzione della parola “legale” con riferimento alla rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- *inserimento nuovo art. 19 (Amministrazione)*. Obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze;
- *ex art. 19, rinumerato art. 20 (Amministrazione)*. Introduzione dell’espressione “e ne determinerà il compenso” in ordine al potere del Consiglio di amministrazione di nominare uno o più Amministratori delegati;
- *ex art. 20, rinumerato art. 21 (Amministrazione)*. Introduzione delle espressioni “di Amministrazione” riferita al Consiglio e “e compenso” in ordine al potere dello stesso di nominare un Direttore generale, direttori e vicedirettori generali;
- *ex art. 21, rinumerato art. 22 (Amministrazione)*. Soppressione dell’espressione “a quelli” e sostituzione del numero dell’articolo “21” (in luogo del precedente “20”) in materia di poteri del Direttore generale;
- *ex art. 22, rinumerato art. 23 (Sindaci)*. Riformulazione dell’articolo e nuova disciplina: “L’Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili” (in luogo della precedente previsione statutaria: “La gestione della società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge”).  
Nuova disciplina in materia di:
  - a) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri e modalità;
  - b) retribuzione dei Sindaci;
  - c) rinvio alle norme di legge in relazione a poteri, doveri e responsabilità;
  - d) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l’Assemblea, il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo: modalità;
  - e) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società;
  - f) requisiti di professionalità ed onorabilità dei Sindaci;
  - g) individuazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa;
  - h) limiti al cumulo degli incarichi per i Sindaci: effetti;
- *ex art. 23, rinumerato art. 24 (Bilancio e riparto degli utili)*. Riformulazione dell’articolo: “... Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali previste per le imprese di assicurazione” (in luogo della precedente previsione statutaria: “... Entro i termini di cui all’art. 11 del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 173 e con le forme di legge, sarà compilato il bilancio e sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea”);
- *ex art. 24, rinumerato art. 25 (Bilancio e riparto degli utili)*. Sostituzione dell’espressione “l’accantonamento del .... a” (in luogo della precedente “prelevato il ... per la”) in materia di destinazione di una quota degli utili a riserva legale e sostituzione dell’espressione “riserve speciali” (in luogo della precedente “speciali riserve”);
- *ex art. 25, rinumerato art. 26 (Scioglimento e liquidazione)*. Introduzione dell’espressione “ed il compenso” in ordine al potere dell’Assemblea di nominare uno o più liquidatori;
- *ex art. 26, rinumerato art. 27 (Disposizioni generali)*. Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1791 del 6 febbraio 2001 (G.U. del 13 febbraio 2001, n. 36)

**Modificazioni allo statuto sociale della Mapfre Progress s.p.a., in Palermo.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Mapfre Progress s.p.a., con sede in Palermo, con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 1 (Titolo I)*. Nuova denominazione sociale dell'impresa: "Progress Assicurazioni s.p.a." (in luogo della precedente: "MAPFRE Progress S.p.A."), modifica conseguente a variazioni intervenute nella composizione dell'azionariato della società;
- *art. 2 (Titolo I)*. Introduzione, in aggiunta alla città (Palermo), dell'indirizzo ove ha sede legale l'impresa: "Piazza Alberico Gentili 3".  
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a) istituzione: "Con le forme di legge possono essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di vendita, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'Estero" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze altrove");
  - b) domicilio dei soci: "Il domicilio dei Soci al fine dei loro rapporti con la Società si intende costituito ad ogni effetto di legge all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la Sede Sociale");
- *art. 3 (Titolo I)*. Introduzione dell'espressione "... per deliberazione dell'Assemblea" in relazione alla possibilità di prorogare la durata della società;
- *art. 4 (Titolo II)*. Introduzione, ex novo, dell'inciso "in Italia e all'estero" in relazione al luogo di svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa. Con particolare riferimento alla classificazione dei rami e rischi assicurativi elencati nell'ambito dell'attività, oggetto di esercizio, introduzione, al punto 3) "Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)" del rischio "veicoli terrestri non automotori" nonché, al punto 11), del ramo "R.C. Autoveicoli fluviali, lacustri, marittimi: ogni responsabilità risultante dall'uso dei veicoli fluviali, lacustri, marittimi (compresa la responsabilità del vettore)" (in luogo del precedente erroneo punto 11) "R.C. Aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri, marittimi (compresa la responsabilità del vettore)"; ed ancora introduzione, ex novo, del punto 12) "R.C. Aeromobili" (nella sua corretta rappresentazione) ": ogni responsabilità risultante dall'uso dei veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)" (in luogo dell'ex punto 11), di cui sopra, riportante erronea descrizione dei rischi di ramo ed in mancanza, nel precedente statuto, del correlativo punto 12); ed ancora introduzione, al punto 18) "Assistenza di viaggio", ex novo, dell'espressione "e assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito";
- *art. 5 (Titolo II)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di ampliamento dell'oggetto sociale:
  - a) compimento di operazioni connesse all'oggetto sociale: "La Società potrà compiere – in Italia e all'estero – ogni operazione necessaria od utile al perseguimento dell'oggetto sociale, purché funzionalmente connessa allo stesso, incluse operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, nonché operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, non nei confronti del pubblico" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale");

- b) assunzione di interessenze e partecipazioni: “La Società potrà assumere, sia in Italia che all’estero, sia direttamente che indirettamente, interessenze, partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese, enti od associazioni, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma nel pieno rispetto delle norme di cui alla Legge 197/1991, per quanto attiene in particolare all’intervento di intermediari con i prescritti requisiti: in ogni caso tale assunzione di partecipazioni sarà consentita se resterà strumentale e non diverrà prevalente rispetto all’attività ordinaria” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Essa può inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre Società”).

Nuova disciplina in materia di:

- a) conseguimento dell’oggetto sociale: individuazione degli atti consentiti a tal fine;
- b) raggiungimento dell’oggetto sociale: possibilità di ottenere finanziamenti dagli azionisti – limiti, condizioni, effetti e modalità;
- *art. 6 (Titolo III) - (ex Titolo III - Capitale Sociale – Azioni)*. Nuovo ammontare del capitale sociale: Lire 7.645.752.000 (in luogo del precedente importo pari a Lire 11.468.628.000) diviso in n. 152.915.040 azioni da Lire 50 cadauna [in conseguenza della riduzione del capitale sociale, deliberato in data 27 aprile 2000, per Lire 3.822.876.000, per integrale ripianamento perdite esercizio 1999 – pari a complessive Lire 3.359.820.365 e con accantonamento dell’importo residuo a riserva straordinaria; contestuale delibera, in pari data, di riacquisto del capitale sociale da Lire 7.654.752.000 ad un massimo di Lire 19.114.380.000, da eseguirsi, quale termine ultimo, entro il 27 aprile 2001; aumento eseguito, alla data del 28 settembre 2000, per Lire 9.777.000.000, talché il capitale interamente sottoscritto e versato, alla predetta data, è pari a Lire 17.422.752.000];
- *art. 7 (Titolo III) - (ex Titolo III - Capitale Sociale – Azioni)*. Nuova disciplina in materia di azioni:
- a) esclusiva nominatività delle azioni (e non anche possibilità di azioni altresì al portatore, come nel previgente statuto);
- b) indivisibilità delle azioni e diritto ad un voto in relazione ad ogni azione posseduta;
- c) somme versate dai soci in conto capitale e qualità di azionista: effetti;
- d) possibilità di emissione di azioni privilegiate da parte della società, ai sensi di legge;
- e) versamenti sulle azioni: modalità;
- f) competenze dell’Organo amministrativo in relazione a tardivi pagamenti da parte dei soci: modalità relative all’interesse di mora.
- Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in materia di obbligazioni: “A norma e con le modalità di legge, la Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni sociali” (in luogo della precedente previsione statutaria: “La società può anche emettere obbligazioni come per legge”);
- *art. 8 (Titolo III) – (ex Titolo III – Capitale Sociale – Azioni)*. In relazione alla individuazione delle persone giuridiche ammesse a partecipare alla società, sostituzione della congiunzione “o” in luogo della precedente “e” (“Alla Società possono partecipare Enti Pubblici o Società ...”);
- *abrogazione dell’ex art. 9 (Titolo IV)*. Convocazione dell’Assemblea: organo preposto e luogo di convocazione;
- *ex art. 10, rinumerato art. 9 (Titolo IV)*. Invariato nel testo;
- *inserimento nuovo art. 10 (Titolo IV)*.
- a) luogo ordinario di tenuta delle Assemblee: sede sociale, salvo diversa deliberazione dell’organo amministrativo, e comunque in Italia, a Malta o in uno dei Paesi dell’U.E.;
- b) organo preposto alla convocazione e modalità di convocazione: contenuto e pubblicità dell’avviso;
- c) individuazione dei casi di valida convocazione dell’Assemblea, pur in assenza di formale avviso: presenze richieste;
- *art. 11 (Titolo IV)*. Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in materia di:
- a) intervento in Assemblea: “L’intervento in Assemblea è regolato dall’articolo 2370 del Codice Civile e dall’articolo 4 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Saranno ammessi all’assemblea quegli Azionisti che risulteranno nel Libro dei Soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, se titolari di azioni nominative, e che entro tale termine abbiano depositato le proprie azioni al portatore nelle casse designate nell’avviso di convocazione”);
- b) rappresentanza in Assemblea per gli azionisti aventi diritto d’intervento: “Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all’Assemblea, può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti” (in luogo della



precedente previsione statutaria: "... Tali azionisti potranno farsi rappresentare nella Assemblea ordinaria e in quella straordinaria anche da non soci").

Nuova disciplina in materia di competenze del Presidente dell'Assemblea in relazione alla constatazione della regolarità delle singole deleghe e del diritto di intervento all'Assemblea medesima;

- *art. 12 (Titolo IV)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a) presidenza dell'Assemblea: "L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona scelta dai Soci presenti");
  - b) presenza del Segretario e del Notaio in Assemblea: "L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un Segretario, anche non socio" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle Assemblee Straordinarie").

Nuova disciplina in materia di nomina di due scrutatori: modalità;

- *art. 13 (Titolo IV)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a) regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione: "L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la metà più uno del Capitale Sociale con diritto a voto ...");
  - b) validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in seconda convocazione: "In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di Capitale Sociale rappresentata dai Soci intervenuti" (in luogo della precedente previsione statutaria: "In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale, avente diritto di voto, rappresentata ...");
  - c) maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione: "Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione ... delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ... In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera validamente ... qualunque sia la parte di capitale, avente diritto di voto, rappresentata");
  - d) validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione: "L'Assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino – in proprio o per delega – più della metà del Capitale Sociale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del Capitale Sociale. In seconda convocazione delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale, salvo le maggioranze inderogabili di legge").

Nuova disciplina in materia di redazione dei verbali assembleari, ai fini della rappresentazione delle deliberazioni assunte: "Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, mentre i verbali delle Assemblee straordinarie debbono essere redatti da un Notaio";

- *art. 14 (Titolo V) - (ex Titolo V – Amministrazione)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a) durata in carica degli Amministratori: "... Essi durano in carica per un anno e sono rieleggibili" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... Essi durano in carica per un periodo non inferiore ad un anno, e non superiore a tre anni e sono rieleggibili");
  - b) dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio: "Nel caso che si dimetta la maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio decade, con effetto dal momento le cui relative dimissioni pervengano al Presidente del Collegio Sindacale o al Presidente del Consiglio stesso ..." (in luogo della

precedente previsione statutaria: “Se ... viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione”);

- c) sostituzione degli Amministratori, qualora non venga a mancare la maggioranza dei consiglieri: “Ove non venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si provvede a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a norma dell'art. 2386 C.C.”).

Nuova disciplina in materia di:

- a) nomina del nuovo Consiglio in caso di dimissioni della maggioranza degli Amministratori: convocazione d'urgenza dell'Assemblea da parte del Collegio sindacale o del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche se dimissionario;
- b) rimborso agli Amministratori delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio;
- c) possibilità di un compenso annuo fisso agli Amministratori: modalità ed effetti;
- d) competenze del Consiglio in tema di ripartizione del compenso di cui alla precedente lett. c): eccezioni;
- e) competenze del Consiglio in tema di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, c.c.;

- *art. 15 (Titolo V) - (ex Titolo V – Amministrazione)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

- a) competenze del Consiglio in materia di elezioni all'interno dei suoi membri: “Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non sia stato già nominato dall'Assemblea, ed eventualmente, un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Il Consiglio elegge tra i propri membri, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, un Presidente e può eleggere due Vice-Presidente”);
- b) modalità di convocazione del Consiglio: “La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta con invito scritto e spedito, anche a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve, in ogni caso non inferiore alle 24 ore, e l'invito può essere diramato telegraficamente o telefonicamente” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Le comunicazioni saranno fatte nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, con lettera da inviarsi cinque giorni liberi prima, o nel caso di urgenza con telegramma da inviarsi almeno tre giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere o sindaco”).

Nuova disciplina in materia di:

- a) elezione di un segretario da parte del Consiglio: modalità;
- b) presidenza delle riunioni consiliari: soggetti preposti;
- c) possibilità di tenuta delle adunanze consiliari anche per tele o videoconferenza: condizioni ed effetti;
- d) possibilità di intervento alle riunioni consiliari: soggetti preposti – modalità ed effetti;
- e) validità delle deliberazioni del Consiglio: maggioranza richiesta;
- f) risultanze delle deliberazioni consiliari: disciplina dei processi verbali;

- *art. 16 (Titolo V) - (ex Titolo V – Amministrazione)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

- a) deleghe da parte del Consiglio: “Il Consiglio nel rispetto dei limiti di legge può delegare le proprie attribuzioni e i propri poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Il Consiglio d'amministrazione può delegare parte o tutte le sue funzioni e quelle del Presidente, compreso l'uso libero della firma sociale ad uno o due consiglieri delegati congiuntamente e disgiuntamente”);
- b) nomina del Comitato esecutivo: “Il Consiglio può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri propri: il tutto sempre nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo detto anche ‘Commissione di Supervisione’ ...”);
- c) competenze del Consiglio in materia di nomine: introduzione della nomina del Direttore generale, in aggiunta alle altre figure, rimaste invariate;
- d) nomina della Commissione di Supervisione a cura del Consiglio: separazione delle competenze tra Comitato esecutivo e Commissione di Supervisione, precedentemente unificate in quanto facenti capo indistintamente ad un unico Organo ed ora riferite, in statuto, esclusivamente alla predetta Commissione.

Nuova disciplina: obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;

- *art. 17 (Titolo V) - (ex Titolo V – Amministrazione)*. Nell'ambito delle competenze attribuite per la rappresentanza legale della società e per l'esercizio di poteri di firma, soppressione delle parole: “i Vice-Presidente”, relativamente ai soggetti abilitati altresì ad espletare, se del caso, le predette funzioni in aggiunta al Presidente del Consiglio ed introduzione, in relazione ai medesimi soggetti, dell'espressione “nei limiti dei poteri loro conferiti”.

Soppressione delle previsioni statutarie relative alla costituzione di un Ufficio legale presso la Sede ed alla nomina di un segretario a cura del Consiglio;

- *art. 18 (Titolo VI) - (ex Titolo VI – Direttore generale)*. Invariato nel testo;
- *art. 19 (Titolo VI) - (ex Titolo VI – Direttore generale)*. In relazione alla competenza primaria del Direttore generale, ovvero sovrintendere all'organizzazione e direzione dell'attività della società, introduzione del termine “riassicurativa”, in aggiunta alla parola “assicurativa”;
- *art. 20 (Titolo VI) - (ex Titolo VI – Direttore generale)*. Invariato nel testo;
- *art. 21 (Titolo VII)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a) nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio e loro retribuzione: “I membri del Collegio Sindacale vengono nominati dalla Assemblea dei Soci, che designa anche il Presidente del Collegio Sindacale ... Ai Sindaci spetta la retribuzione fissata dall'Assemblea ...” (in luogo della precedente previsione statutaria: “L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante”);
  - b) riferimenti normativi in relazione al funzionamento del Collegio sindacale: “Al Collegio Sindacale si applicano tutte le norme del Codice Civile” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Il Collegio Sindacale è composto da ... nominati e funzionanti a norma di legge”).

Nuova disciplina in materia di:

- a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai Sindaci;
- b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: effetti;
- c) rimborso delle spese sostenute dai sindaci in ragione del loro ufficio;
- *art. 22 (Titolo VIII) - (ex Titolo VIII – Bilancio ed Utili)*. Introduzione della disciplina dei dividendi non riscossi: termine ed effetti;
- *art. 23 (Titolo IX) - (ex Titolo IX – Scioglimento e Liquidazione)*. Invariato nel testo;
- *art. 24 (Titolo X) - (ex Titolo X – Clausola compromissione)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
  - a) risoluzione delle controversie a cura del Collegio arbitrale: “Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero insorgere tra i Soci o tra questi e la Società in dipendenza od in relazione all'efficacia, validità, esecuzione ed interpretazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Le controversie che potranno sorgere in dipendenza del presente statuto tra la Società ed i Soci, gli Amministratori, il Direttore Generale ed il liquidatore, dovranno essere decise da un Collegio di tre arbitri ...”);
  - b) nomina degli arbitri a cura delle parti: “Ciascuna parte nominerà un arbitro, parte attrice nella richiesta di arbitrato, parte convenuta nella prima memoria; il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti” (in luogo della precedente previsione statutaria: “... arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai due arbitri così nominati ...”);
  - c) nomina degli arbitri in caso di disaccordo: “Qualora parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina dell'arbitro della convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Palermo” (in luogo della precedente previsione statutaria: “... arbitri ... nominati ... in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo”).

Nuova disciplina in materia di:

- a) luogo e modalità dell'arbitrato;
  - b) lodo del Collegio arbitrale: lingua, termini ed effetti;
  - c) pendenza delle controversie: effetti per i soci;
- *art. 25 (Titolo XI) - (ex Titolo XI – Disposizioni Generali)*. Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1795 del 13 febbraio 2001 (G.U. del 21 febbraio 2001, n. 43)

**Modificazioni allo statuto sociale della Agricoltura Assicurazioni Società Mutua, in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Agricoltura Assicurazioni Società Mutua, con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

- *art. 2 (Forma sociale – Sede – Scopo)*. Nuova sede legale dell'impresa: Milano, Corso di Porta Vigentina n. 9 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, Via M. Nizzoli n. 8).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1796 del 15 febbraio 2001 (G.U. del 26 febbraio 2001, n. 47)

**Modificazioni allo statuto sociale della Nationale Suisse - Compagnia Italiana Assicurazioni s.p.a., in San Donato Milanese.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse - Compagnia Italiana Assicurazioni s.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI), con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 6 (Capitale sociale)*. Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in Euro: Euro 7.800.000 (in luogo del precedente importo di Lire 10.000.000.000) diviso in n. 7.800.000 azioni da Euro 1 cadauna [a seguito dell'aumento del capitale per Lire 5.000.000.000 a pagamento alla pari, mediante utilizzo del corrispondente importo già versato nelle casse sociali, e dell'aumento per Lire 102.906.000 a titolo gratuito, mediante utilizzo del corrispondente importo di utili portati a nuovo, finalizzato alla conversione in Euro];
- *art. 20 (Collegio sindacale)*. Riformulazione dell'articolo in materia di composizione, nomina e durata del Collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge. Il presidente del collegio sindacale viene nominato dalla stessa assemblea. .... I sindaci restano in carica per un triennio e sono rieleggibili" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi dei quali uno presidente e due membri supplenti; tutti gli stessi sono nominati dalla assemblea. I membri del collegio sindacale durano in carica un triennio e sono rieleggibili con gli obblighi e diritti previsti dalla legge").

Nuova disciplina in materia di:

- a) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale;
- b) retribuzione dei Sindaci;
- c) obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli Amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1797 del 15 febbraio 2001 (G.U. del 1° marzo 2001, n. 50)

**Modificazioni allo statuto sociale di BNL VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a., in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNL VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a., con sede in Milano, con le seguenti modifiche apportate:

- *art. 16 (Consiglio di amministrazione)*. introduzione dell'obbligo di comunicazione almeno trimestrale al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società ed, in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse;
- *art. 21 (Collegio sindacale)*. Composizione del Collegio sindacale e nomina dei suoi componenti da parte dell'Assemblea dei soci, cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1800 del 20 febbraio 2001 (G.U. del 1° marzo 2001, n. 50)

**Modificazioni allo statuto sociale della Roma Vita s.p.a., in Roma.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita s.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 5 (Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni)*. Nuovo ammontare del capitale sociale:
  - a) Euro 81.544.960 (in luogo del precedente importo pari a Euro 81.510.000), diviso in n. 81.544.960 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna [a seguito di aumento a pagamento del capitale sociale per Euro 34.960 mediante emissione di n. 34.960 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna; contestuale revoca

- della precedente delibera, non eseguita, di aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 81.510.000 ad Euro 103.500.000, assunta in sede straordinaria dall'Assemblea del 20 aprile 2000 e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2001];
- b) aumento a pagamento del capitale sociale, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2001, da Euro 81.544.960 ad Euro 85.120.000 [con le seguenti modalità: emissione di n. 3.575.040 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti al prezzo di complessivi Euro 8.954.846, di cui Euro 5.379.806 a titolo di sovrapprezzo ed Euro 3.575.040 a titolo di capitale; aumento interamente eseguito alla data del 20 dicembre 2000.];
- *art. 6 (Trasferibilità delle azioni – Prelazione)*. Soppressione del divieto di trasferimento a terzi sino al 31 dicembre 2000, anche parziale, delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o di assegnazione ad esse inerenti. In relazione alla predetta soppressione, eliminazione, dal testo, delle seguenti espressioni: “Trascorso il termine di cui sopra,...” e “Dal divieto di trasferimento di cui al 1° comma.....”;
- *art. 11 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)*. In relazione alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria per le quali si osservano le norme di legge, introduzione dell'espressione “ ....., fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 12”;
- *art. 12 (Consiglio di amministrazione)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
- a) numero dei componenti il Consiglio di amministrazione: otto (in luogo dei precedenti sei o sette);
- b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente, nominati “dall'assemblea con il voto favorevole, anche in seconda convocazione, di almeno il sessanta per cento del capitale sociale presente o rappresentato;...” (in luogo della precedente previsione statutaria che richiedeva l'unanimità);
- c) elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in caso di mancato raggiungimento del quorum di cui alla lettera b): “...sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista non potrà contenere più di quattro candidati..... I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero di candidati riportati nella stessa ed i candidati saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità per gli ultimi amministratori da eleggere, saranno preferiti i candidati più anziani di età” (in luogo del precedente sistema articolato su due liste presentate dai soci, di cui una, contraddistinta quale “lista A”, utilizzata per l'elezione degli Amministratori e l'altra, la “lista B” per la nomina del Presidente);
- d) nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui alla lettera b): nomina da parte del Consiglio di amministrazione (in luogo del precedente sistema basato su liste presentate dai soci o, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei voti prevista, sull'elezione da parte dell'Assemblea).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1809 del 26 febbraio 2001 (G.U. del 13 marzo 2001, n. 60)

**Variatione della denominazione sociale della rappresentanza per l'Italia della ERC Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft in GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(*Omissis*)

**Prende atto**

della variazione della denominazione della rappresentanza per l'Italia della ERC Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft in GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Torino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1813 del 7 marzo 2001 (G.U. del 16 marzo 2001, n. 63)

**Modificazioni allo statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni – Genertel s.p.a. (in breve Genertel), in Trieste.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni – Genertel s.p.a. (in forma abbreviata Genertel), con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 1 (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata della Società)*. Nuova denominazione sociale dell'impresa: "GENERTEL S.p.A." (in luogo della precedente: TRIESTE E VENEZIA ASSICURAZIONI – GENERTEL Società per Azioni, in forma abbreviata GENERTEL);
- *art. 3 (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata della Società)*. Ampliamento dell'oggetto sociale in materia di:
  - a) assunzione di partecipazioni – riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "... La Società potrà inoltre, assumere direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese e società che svolgano l'attività assicurativa o riassicurativa ovvero attività connesse o strumentali alle attività rientranti nel proprio oggetto sociale ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "... Ha anche come oggetto la partecipazione in Società ed enti italiani o stranieri aventi il medesimo scopo ...");
  - b) ulteriori operazioni consentite – nuova disciplina: vendita delle polizze "a distanza" (oltre che "per corrispondenza");
- *art. 5 (Capitale Sociale, Azioni, Obbligazioni)*. Facoltà del Consiglio di amministrazione in materia di aumento del capitale sociale, ex art. 2443 c.c. [nuova delega agli amministratori, sostitutiva di quella conferita con deliberazione assembleare del 30 ottobre 1998, in conseguenza dell'aumento del capitale sociale deliberato, da ultimo, in data 26 gennaio 2001, da Lire 24 miliardi a Lire 31 miliardi, da eseguirsi, quale termine ultimo, entro il 30 giugno 2001];



- a) determinazione dell'ammontare massimo complessivo dell'aumento: Lire 50.000.000.000 (in luogo del precedente "... da Lire 21 miliardi a Lire 50 miliardi ...");
  - b) determinazione del periodo massimo temporale per l'esecuzione dell'aumento: "... cinque anni dalla data del 26 gennaio 2001 ..." (in luogo del precedente "... dalla data del 30 ottobre 1998.");
  - c) facoltà attribuite al Consiglio di amministrazione, ex novo [in connessione alla delega di cui sopra, finalizzata all'aumento del capitale sociale]: determinazione delle condizioni, dei termini e delle modalità delle operazioni, fissazione della data di godimento e dell'eventuale sovrapprezzo;
- *art. 17 (Consiglio di amministrazione)*. Introduzione di nuova disciplina in materia di firma e rappresentanza sociale:
- a) sottoscrizione di documenti e corrispondenza con riproduzione meccanica della firma, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
  - b) rappresentanza della società, nelle assemblee di altre società od enti, anche esercitata singolarmente (oltre che in via congiunta) da parte dei membri del Consiglio di amministrazione all'uopo designati;
  - c) dichiarazione di conformità all'originale degli atti e documenti sociali di fronte ai terzi: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1814 del 7 marzo 2001 (G.U. del 16 marzo 2001, n. 63)

**Modificazioni allo statuto sociale della BNC Assicurazioni s.p.a., in Roma.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNC Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma, con la modifica apportata all'articolo:

- *art. 1*. Nuova denominazione sociale dell'impresa, con decorrenza dal 1° marzo 2001: HDI Assicurazioni s.p.a. (in luogo della precedente BNC Assicurazioni s.p.a.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1815 del 13 marzo 2001 (G.U. del 28 marzo 2001, n. 73)

**Modificazioni allo statuto sociale della Nationale Suisse Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., in San Donato Milanese.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI), con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 6 (Capitale sociale – Azioni)*. Nuova determinazione del capitale sociale in Euro: 5.200.000, diviso in n. 10.000.000 azioni da Euro 0,52 cadauna (in luogo del precedente ammontare pari a Lire 10.000.000.000 diviso in n. 10.000.000 azioni da Lire 1.000 cadauna) [aumento gratuito, ai fini della conversione in Euro, del capitale sociale da Lire 10.000.000.000 a Lire 10.068.604.000 mediante aumento del valore nominale delle azioni, con utilizzo di “Utili portati a nuovo” per l’importo di Lire 68.604.000. Conversione del predetto capitale così aumentato, in Euro 5.200.000, nonché del valore nominale unitario delle azioni in Euro 0,52].
- *art. 16 (Collegio sindacale)*. Riformulazione dell’articolo in materia di composizione, nomina ed attribuzioni del Collegio sindacale: “L’assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale è nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile e delle leggi speciali”).  
Nuova disciplina in materia di:
  - a) nomina del presidente del Collegio sindacale;
  - b) cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale;
  - c) durata in carica e rieleggibilità dei membri del Collegio sindacale;
  - d) determinazione del compenso annuo per i Sindaci e del diritto al rimborso delle spese sostenute dai membri del Collegio sindacale nell’esercizio delle loro funzioni;
  - e) obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli Amministratori cui sono state conferite cariche o poteri, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1823 del 26 marzo 2001 (G.U. del 9 aprile 2001, n. 83)

**Modificazioni allo statuto sociale del Lloyd 1885 Società per Azioni di Assicurazioni, in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd 1885 Società per Azioni di Assicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 3 (Denominazione, oggetto, sede, durata)*. Nuova sede sociale dell'impresa: Milano, Viale Monza n. 2 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, Corso Italia n. 23);
- *art. 28 (Collegio sindacale)*. Nuovi limiti al cumulo degli incarichi: dieci società (in luogo delle precedenti cinque società).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1824 del 26 marzo 2001 (G.U. del 9 aprile 2001, n. 84)

**Modificazioni allo statuto sociale de Il Duomo Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, in Milano.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de Il Duomo Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 1 (Titolo I - Denominazione, sede, durata, oggetto)*. Modifica del titolo in precedenza formulato in "Denominazione, oggetto sociale, sede e durata della società" e soppressione del sottotitolo "Denominazione".

- Modifica della denominazione sociale da “Il Duomo Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni” (in breve anche Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.) in “Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni”, Società per Azioni (in breve anche Il Duomo Assicurazioni s.p.a.);
- *art. 2 (Titolo I - Denominazione, sede, durata, oggetto)*. Soppressione del sottotitolo “Oggetto sociale”.  
Sostituzione dell'ex art. 2, relativo all'oggetto sociale, con quello concernente la sede legale, ex art. 3, modificato.  
Variazione della sede legale da Milano, Via Galvani 24, a Milano, Via Inverigo 4.  
Introduzione della possibilità di istituire direzioni, sedi, agenzie e rappresentanze anche all'estero, con soppressione dell'attribuzione all'Assemblea della facoltà di istituire “sedi secondarie in luogo diverso”.  
Abrogazione del comma relativo all'attribuzione al Consiglio di amministrazione della facoltà di istituire o sopprimere succursali o rappresentanze all'estero;
  - *art. 3 (Titolo I - Denominazione, sede, durata, oggetto)*. Soppressione del sottotitolo “Sede”.  
Sostituzione dell'ex art. 3, relativo alla sede legale, con quello concernente la durata sociale, ex art. 4, modificato.  
Attribuzione all'Assemblea “dei Soci”, in luogo dell'Assemblea “straordinaria”, della facoltà di proroga del termine della durata della società e soppressione dell'inciso “una o più volte” in relazione a tale facoltà;
  - *art. 4 (Titolo I - Denominazione, sede, durata, oggetto)*. Soppressione del sottotitolo “Durata”.  
Sostituzione dell'ex art. 4, relativo alla durata della società con quello concernente l'oggetto sociale, ex art. 2, modificato:  
Inserimento del riferimento alla retrocessione in relazione all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa già menzionate nell'ex art. 2.  
Introduzione dell'elenco analitico di tutti i rami inclusi nell'allegato A) al d.lgs. n. 175/1995 e della formula conclusiva “e comunque in tutti i rami consentiti dalle vigenti disposizioni in materia”, in luogo della precedente dizione “in qualsiasi ramo danni consentito dalla Legge”.  
Introduzione della possibilità di assumere interessenze o partecipazioni, anche di controllo, in società o enti collettivi e di compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari connesse all'attività assicurativa ritenute necessarie o utili dal Consiglio di amministrazione, nei limiti della normativa vigente, e in particolare delle disposizioni del d.lgs. n. 385/1993, in luogo del più generico riferimento a “qualsiasi attività inerente o complementare... comprese fidejussioni a terzi” contenuto nell'ex art. 2.  
Abrogazione del comma riguardante la possibilità, con delibera del Consiglio di amministrazione, di estendere l'esercizio dell'attività anche al ramo vita;
  - *art. 5 (Titolo II - Capitale)*. Modifica del titolo “Capitale sociale ed azioni” e soppressione del sottotitolo “Capitale Sociale”.  
Aumento del capitale sociale da Lire 50.000 milioni a Lire 75.000 milioni, diviso in n. 75 milioni di azioni da Lire 1.000 ciascuna, in luogo delle precedenti n. 50 milioni di pari importo unitario (interamente sottoscritto dall'unico azionista e versato per i tre decimi, pari a Lire 7.500 milioni, unitamente all'intero sovrapprezzo di Lire 16.300 milioni).  
Introduzione della possibilità di conferimenti in natura e di acquisizione di finanziamenti dai soci, con o senza obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito che oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.  
Soppressione del comma relativo all'attribuzione al Consiglio di amministrazione della facoltà di richiedere i versamenti sulle nuove azioni nei modi e nei termini da questo ritenuti più opportuni e convenienti;
  - *art. 6 (Titolo II - Capitale)*. Soppressione del sottotitolo “Circolazione delle azioni”.  
Nuova disciplina del diritto di voto, della titolarità delle azioni, della alienazione e del diritto di prelazione in capo ai soci, con inserimento del comma 9 dell'ex art. 8 “ogni azione dà diritto a un voto”.  
Abrogazione dell'ex art. 6 relativo alla necessità di comunicare al Consiglio d'amministrazione il trasferimento delle azioni e dei diritti d'opzione e ottenerne, ai fini della validità, il gradimento espresso.  
Introduzione del riferimento alle leggi vigenti in relazione alla ordinarietà, nominatività e indivisibilità delle azioni; della necessaria sottoscrizione da parte di uno degli Amministratori; della validità della sottoscrizione anche mediante riproduzione meccanica della firma; dell'adesione dell'azionista allo statuto sociale conseguente al possesso e alla sottoscrizione delle azioni; della possibilità di alienazione e successione a causa di morte.  
Introduzione dell'obbligo di comunicare agli altri soci, per il tramite del Presidente della società, le vendite di azioni in via di perfezionamento, ai fini di consentire loro l'esercizio del diritto di prelazione: modalità e condizioni.

- *art. 7 (Titolo III - Assemblee)*. Modifica del titolo “Organi sociali A) Assemblea dei soci” e soppressione del sottotitolo “Deliberazioni”.  
Inserimento, nell’inciso relativo all’Assemblea regolarmente costituita, delle parole “legalmente convocata”.  
Sostituzione, in relazione alla rappresentanza dell’Assemblea stessa, dei termini “l’universalità dei soci” in luogo di “tutti gli azionisti” e, in relazione ai vincoli sui soci derivanti dalle deliberazioni, delle parole “ancorché non intervenuti o dissenzienti” in luogo di “anche gli assenti e i dissidenti”;
- *art. 8 (Titolo III - Assemblee)*. Soppressione del sottotitolo “Convocazione e svolgimento”.  
Nuova disciplina per la convocazione e la costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie con riferimento al rispetto delle “formalità di legge” in luogo delle “disposizioni del codice Civile (art. 2363 e seguenti)”.  
Introduzione del termine di approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.  
Introduzione della possibilità di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio sindacale.  
Introduzione della condizione di regolare costituzione dell’Assemblea, anche in mancanza di regolare convocazione, quando sia rappresentato l’intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti il Collegio sindacale in carica;
- *art. 9 (Titolo III - Assemblee)*. Soppressione del titolo “Organi sociali B) Consiglio d’Amministrazione” e del sottotitolo “Composizione”.  
Sostituzione dell’ex art. 9, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione, con un nuovo articolo che modifica la disciplina, in parte già contenuta nell’ex art. 8, del diritto di intervento degli azionisti alle assemblee e delle modalità di delega, di rappresentanza e di voto.  
Introduzione della necessità di deposito, presso la sede sociale o istituti di credito eventualmente indicati, delle azioni 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.  
Introduzione dell’impossibilità per amministratori, sindaci e dipendenti della società di rappresentare gli azionisti.  
Soppressione del limite di 5 deleghe per ciascun rappresentante.  
Inserimento del comma 7 dell’ex art. 8 con introduzione di nuove funzioni del Presidente cui spetta, in luogo della constatazione della legale costituzione dell’assemblea, anche “disciplinare il diritto di intervento, ed in generale lo svolgimento dei lavori, nonché l’ordine e le modalità delle votazioni, le quali avvengono in modo palese”.  
Introduzione della previsione di presenza del Direttore generale alle assemblee sia ordinarie che straordinarie;
- *art. 10 (Titolo III - Assemblee)*. Soppressione del sottotitolo “Presidente e cariche sociali”.  
Sostituzione dell’ex art. 10, relativo alle cariche sociali, con un nuovo articolo che modifica la disciplina di svolgimento delle assemblee, in parte già contenuta nell’ex art. 8.  
Inserimento di parte del comma 2 dell’ex art. 8, modificato, con introduzione delle parole “e nell’ordine” in relazione al Vice Presidente e all’Amministratore delegato cui spetta presiedere l’Assemblea in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza anche di questi, “persona eletta dall’Assemblea stessa”, in luogo di “altro Amministratore designato dal Consiglio”.  
Inserimento dei commi 3 e 4 dell’ex art. 8 unificati e modificati con introduzione, delle parole “L’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, anche non azionista” in luogo di “L’Assemblea designa un Segretario scegliendolo tra gli Amministratori presenti, salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 2371 C.C.” e della non necessità di tale nomina quando il verbale è redatto da notaio.  
Inserimento del comma 10 dell’ex art. 8, modificato, con soppressione dell’eventualità che i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea siano firmati anche dagli scrutatori.  
Sostituzione dell’ultimo comma dell’ex art. 8, relativo alla scelta del notaio da parte del Presidente, nei casi di legge e quando da questi ritenuto opportuno, con un nuovo comma di specifico richiamo agli articoli 2368 e 2369 del codice civile;
- *art. 11 (Titolo IV - Amministrazione)*. Soppressione del sottotitolo “Convocazione”.  
Riformulazione dei primi due commi dell’ex art. 9, concernente il Consiglio di amministrazione, con modifica dei numeri minimo e massimo dei componenti.

- Introduzione dell'inciso "previa determinazione del loro numero" in relazione alle modalità di elezione da parte dell'Assemblea e dell'inciso "salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea" in relazione alla durata in carica. Abrogazione dei commi relativi alla possibilità di affidamento delle cariche di amministratore a non soci, all'obbligo degli amministratori di prestare cauzione, al diritto del rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e alla indennità annuale;
- *art. 12 (Titolo IV - Amministrazione)*. Soppressione del sottotitolo "Svolgimento".  
Sostituzione dell'ex art. 12, relativo alla validità delle deliberazioni, con un nuovo articolo che richiama l'art. 2386 del Codice Civile in tema di sostituzione, da parte del Consiglio di amministrazione, dei membri dimissionari o mancanti;
  - *art. 13 (Titolo IV - Amministrazione)*. Soppressione del sottotitolo "Attribuzioni".  
Sostituzione dell'ex art. 13, relativo ai poteri del Consiglio di amministrazione, con l'ex art. 10 modificato.  
Introduzione della necessità di deliberare "prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica" ai fini della validità dell'eventuale elezione, da parte del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente.  
Modifica delle condizioni e delle modalità di delega delle funzioni del Consiglio di amministrazione "ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega" in luogo della possibilità di nominare "uno o più Amministratori Delegati".  
Soppressione della cumulabilità della carica di Amministratore delegato con quelle di Presidente e Vice Presidente.  
Soppressione dei commi 4 e 5 dell'ex art. 10 relativi alla veci di Presidente, in assenza affidate al Vice Presidente, alla durata dei mandati e alla rieleggibilità di Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati;
  - *art. 14 (Titolo IV - Amministrazione)*. Soppressione del sottotitolo "Rappresentanza e firma sociale".  
Modifica dell'ex art. 14 con attribuzione della "rappresentanza legale della società" al Presidente "ed, in caso di assenza o impedimento, disgiuntamente e singolarmente al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati, se nominati", in luogo di "al Presidente ed al Vice Presidente spettano disgiuntamente la rappresentanza in giudizio e nei confronti dei terzi" e "la rappresentanza della Società per qualsiasi atto che sia esecuzione di deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio di Amministrazione o che sia inerente, connessa o conseguente ad operazioni e direttive deliberate dai suddetti organi".  
Soppressione degli elenchi dei poteri e delle facoltà relativi alla rappresentanza in giudizio nei confronti di terzi e alla rappresentanza ai fini dell'esecuzione di deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.  
Soppressione della facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire la rappresentanza legale e la firma sociale anche disgiuntamente all'Amministratore delegato e al Direttore generale, se nominati.  
Soppressione della facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire la firma sociale, per determinati atti, ad altri dirigenti.  
Soppressione della facoltà dell'Amministratore delegato e del Direttore generale, anche disgiuntamente, di nominare Procuratori speciali per determinati atti o servizi;
  - *art. 15 (Titolo IV - Amministrazione)*. Soppressione del titolo "Organi sociali C) Comitato Esecutivo" e del sottotitolo "Composizioni ed attribuzioni".  
Sostituzione dell'ex art. 15, concernente il Comitato esecutivo, con l'ex art. 13 modificato.  
Disciplina in tema di poteri del Consiglio di amministrazione con nuovo elenco delle attribuzioni.  
Nuovo comma relativo all'obbligo di informativa, nel corso della prima riunione del Consiglio di amministrazione, delle delibere di competenza del Comitato esecutivo e del/dei Consiglieri delegati, se nominati.  
Soppressione del comma dell'ex art. 15 relativo alla possibilità che il Comitato esecutivo sia convocato da due Sindaci previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione;
  - *art. 16 (Titolo IV - Amministrazione)*. Soppressione del titolo "Organi sociali D) Collegio sindacale" e del sottotitolo "Composizione ed attribuzioni".  
Sostituzione dell'ex art. 16, relativo al Collegio sindacale, con gli ex artt. 11 e 12 modificati.  
Attribuzione esclusiva al Presidente della convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione con soppressione dell'ipotesi, in assenza, della competenza del Vice Presidente.

Introduzione dell'obbligo, in capo al Presidente, di convocare le riunioni del Consiglio "quante volte ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri" in luogo di "tutte le volte che lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta, al Presidente, da almeno due Amministratori o dai Sindaci...".

Soppressione della possibilità di convocare le riunioni presso sedi situate all'estero.

Soppressione dell'ultimo comma dell'ex art. 11 relativo alle modalità di invio agli Amministratori, e ai termini per la spedizione, delle lettere e dei telegrammi di convocazione.

Nuova condizione per la validità delle riunioni: "l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri in carica" in luogo di "anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i sindaci effettivi".

Introduzione della possibilità di partecipare e assistere alle riunioni anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni e modalità.

Eliminazione delle parole "con voto consultivo" dal comma che prevede che il Direttore generale assista alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Nuova condizione di validità delle deliberazioni che devono essere prese "a maggioranza assoluta di voti dei presenti" in luogo di "a maggioranza dei voti degli Amministratori in carica" e "con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica".

Introduzione della previsione che i processi verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, sottoscritti da chi presiede e dal Segretario, vengano "trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge".

Soppressione dei commi dell'ex art. 12 relativi alla presidenza delle sedute e alla elezione del Segretario;

- *art. 17 (Titolo IV - Amministrazione)*. Soppressione del titolo "Esercizio sociale - Bilancio ed utili" e del sottotitolo "Esercizio sociale".

Sostituzione dell'ex art. 17, relativo all'esercizio sociale, con un nuovo articolo. Riformulazione dell'ultimo comma dell'ex art. 13 concernente l'obbligo degli Amministratori di informativa al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse con introduzione della previsione di annotazione a verbale delle deliberazioni, delle votazioni, dei dissensi, richieste di chiarimenti o commenti dei singoli consiglieri;

- *art. 18 (Titolo V - Collegio sindacale)*. Soppressione del sottotitolo "Bilancio ed utili".

Sostituzione dell'ex art. 18, relativo agli utili, con l'ex art. 16 concernente le modalità di nomina dei membri del Collegio sindacale e del Presidente, le condizioni di ineleggibilità o decadenza dalle cariche e la determinazione degli emolumenti, riformulato;

- *art. 19 (Titolo VI - Bilancio ed utili)*. Soppressione del titolo "Liquidazioni e disposizioni generali" e del sottotitolo "Liquidazione".

Sostituzione dell'ex art. 19, relativo alle modalità di liquidazione della società, con l'ex art. 17, concernente l'esercizio sociale, riformulato.

Introduzione del riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di redazione del bilancio;

- *art. 20 (Titolo VI - Bilancio ed utili)*. Soppressione del sottotitolo "Disposizioni generali".

Nuovo articolo che prevede la possibilità di costituire, oltre alla riserva legale, altre riserve straordinarie e speciali.

Abrogazione dell'ex art. 20, relativo all'applicabilità delle disposizioni legislative vigenti in materia di società per azioni, per quanto non espressamente previsto in statuto;

- *art. 21 (Titolo VI - Bilancio ed utili)*. Nuovo articolo che riformula il primo comma dell'ex art. 18 concernente la ripartizione degli utili i quali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, saranno assegnati ai soci dopo il necessario accantonamento a riserva legale;

- *art. 22 (Titolo VI - Bilancio ed utili)*. Nuovo articolo che riformula l'ultimo comma dell'ex art. 18 concernente la prescrizione quinquennale a favore della società del diritto di riscossione dei dividendi in capo agli azionisti. Abrogazione del comma, dello stesso ex art. 18, relativo alle modalità e ai termini di pagamento dei dividendi presso le Casse designate dall'Assemblea;

- *art. 23 (Titolo VII - Scioglimento e liquidazione)*. Nuovo articolo che riformula l'ex art. 19 concernente l'attribuzione all'Assemblea della competenza di determinare le procedure per la liquidazione della società e per la nomina dei liquidatori, nonché la misura dei compensi ai liquidatori;

- *art. 24 (Titolo VII - Scioglimento e liquidazione)*. Nuovo articolo che introduce il criterio di ripartizione tra gli azionisti, in proporzione alle quote possedute, del patrimonio sociale post-liquidazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

PROVVEDIMENTO N. 1826 del 28 marzo 2001 (G.U. del 9 aprile 2001, n. 83)

**Modificazioni allo statuto sociale della Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve Società Italiana Cauzioni s.p.a. o SIC s.p.a.), in Roma.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve Società Italiana Cauzioni s.p.a. o SIC s.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

- *art. 1 (Costituzione, Sede, Durata e Scopo della società)*. Introduzione della possibilità di istituire (ed eventualmente sopprimere) “nei modi di legge, Sedi secondarie ...”;
- *abrogazione dell'ex art. 6 (Capitale sociale ed Azioni)*. Trasferimento a titolo oneroso di azioni: prelazione degli azionisti - procedura;
- *nuovo art. 6 (Capitale sociale ed Azioni)*. Articolo figurante nel nuovo testo statutario con la seguente formulazione: “(soppresso dall'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2000)”;
- *art. 14 (Assemblee)*. Introduzione della possibilità di convocare l'assemblea “anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera”;
- *art. 20 (Consiglio di amministrazione)*. Nuova determinazione del numero di componenti il Consiglio di amministrazione: “... da 3 a 11 ...” (in luogo dei precedenti: “... da 9 a 19 ...”);
- *art. 24 (Consiglio di amministrazione)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno del Consiglio di amministrazione, qualora attivato “su richiesta”: “... di un Amministratore avente la legale rappresentanza della società” (in luogo della precedente previsione statutaria: “... di almeno due Amministratori”).

Nuova disciplina in materia di:

- a) luogo di convocazione del Consiglio: “anche fuori della sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera”;
- b) modalità di riunione del Consiglio: anche per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed effetti;



- *art. 25 (Consiglio di amministrazione)*. Soppressione della disciplina preesistente in materia di votazioni nelle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, con particolare riferimento alle votazioni segrete e al caso di parità nelle votazioni, sia palesi che segrete. Invariato il resto dell'articolo;
- *art. 29 (Consiglio di amministrazione)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di Comitato Esecutivo: "... composto da tre a cinque Consiglieri ... Il Comitato Esecutivo nomina, tra i suoi membri, il Presidente" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... composto da tre a sette membri, ... presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dall'Amministratore più anziano ... Di tale Comitato faranno parte: il Presidente, almeno un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato ...");
- *art. 30 (Rappresentanza sociale)*. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della società: "... spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominato, ed ai singoli membri del Comitato Esecutivo, ove nominato ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "... spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti ed all'Amministratore Delegato, se nominato ...");
- *art. 34 (Esercizio sociale, Bilancio e Riparto degli Utili)*. Soppressione del primo comma in materia di termini per il pagamento del dividendo.  
In relazione alla disciplina dei dividendi non reclamati entro un quinquennio, sostituzione della parola "acquisiti" (in luogo della precedente "devoluti") relativamente agli effetti che ne derivano in capo alla società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

\* \* \* \* \*

#### ***b) Altre modifiche statutarie<sup>1</sup>***

##### **Modificazioni allo statuto sociale della Po Vita Compagnia di Assicurazioni s.p.a., in Parma (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)**

Con provvedimento n. 1766 del 10 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulla assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Po Vita Compagnia di Assicurazioni s.p.a. con le modifiche deliberate in data 31 ottobre 2000 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 – aumento del capitale sociale da 20.000.000 di Euro a 26.000.000 di Euro-; art. 17 – individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'oggetto sociale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162.

\* \* \* \* \*

##### **Modificazioni allo statuto sociale della Commercial Union Assicurazioni s.p.a., in Milano (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16)**

Con provvedimento n. 1769 dell'11 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Assicurazioni s.p.a., con le modifiche deliberate in data

---

<sup>1</sup> *Provvedimenti pubblicati nella parte della Gazzetta Ufficiale relativa agli "Estratti, sunti e comunicati".*

19 aprile, 12 settembre e 11 dicembre 2000 dalle Assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 10 (Individuazione di alcuni Paesi nell'ambito della Comunità Europea - Gran Bretagna, Olanda, Francia, Germania e Belgio - quali luoghi di convocazione dell'Assemblea all'estero - in luogo della precedente formulazione riferita genericamente all'estero. Modifica dei termini di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari ragioni lo richiedano); art. 21 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato - se nominato - o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli Amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno convocate dal Presidente o da un amministratore o da un membro del Collegio Sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante telegramma da spedirsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione". Nuova disciplina in materia di: a) modalità di raduno del Consiglio di amministrazione - soggetti preposti; b) possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione in video o teleconferenza - condizioni ed effetti); art. 24 (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze); art. 25 (Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione: "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Assemblea non vi abbia preventivamente provveduto". Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: "L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati - se nominati - hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facoltà degli stessi di nominare procuratori ed avvocati alle liti" - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'Amministratore Unico o il Presidente ha la legale rappresentanza della società e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorità di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facoltà di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri); art. 27 (Nuova disciplina in materia di: a) rieleggibilità dei Sindaci; b) requisiti di professionalità dei membri del Collegio sindacale; c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa; d) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri e modalità; e) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale. In merito alla possibilità del Collegio sindacale di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle risultanze dei controlli di terzi, sostituzione dell'espressione "... che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile" - in luogo della precedente "... che vengono effettuati nei confronti della società da parte di società di revisione iscritte all'Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, ovvero da parte di società munite dell'autorizzazione di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940 n. 531"); art. 29 (Soppressione del riferimento "al conto profitti e perdite" ed alla "relazione sull'andamento della gestione" in materia di redazione del bilancio).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della Commercial Union Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni (in breve Commercial Union Insurance s.p.a.), in Milano (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16)**

Con provvedimento n. 1770 dell'11 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il

nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni (in breve Commercial Union Insurance s.p.a.), con le modifiche deliberate in data 11 dicembre 2000 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (Introduzione del termine di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari circostanze lo richiedano. Sostituzione della città "Milano" - attuale sede legale della società, in luogo della precedente "Firenze", quale luogo di convocazione dell'Assemblea); art. 11 (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze); art. 21 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea e funzionanti ai sensi di legge. I membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il compenso annuale per ciascun membro" - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'Assemblea ordinaria procede ogni tre esercizi a nominare tre Sindaci effettivi e due supplenti previa determinazione della retribuzione annuale fissa spettante al Presidente del Collegio e a ciascun Sindaco effettivo". Nuova disciplina in materia di: a) requisiti di professionalità dei membri del Collegio sindacale; b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa; c) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri e modalità; d) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale; e) possibilità per il Collegio sindacale di avvalersi dell'attività di terzi e delle risultanze dei controlli effettuati da società di revisione).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale de L'Assicuratrice Italiana Vita s.p.a., in Milano** (G.U. del 2 febbraio 2001, n. 27)

Con provvedimento n. 1772 del 19 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale de L'Assicuratrice Italiana Vita s.p.a. con le modifiche apportate in data 6 ottobre 2000, in sede di omologazione presso il Tribunale di Milano, relative all'art. 27, comma 3 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della Dival Vita s.p.a., in Milano** (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)

Con provvedimento n. 1773 del 19 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Dival Vita s.p.a. con le modifiche apportate in data 18 ottobre 2000, in sede di omologazione presso il Tribunale di Milano, relative all'art. 27, comma 3 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della CreditRas Vita s.p.a., in Milano** (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)

Con provvedimento n. 1774 del 19 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della CreditRas Vita s.p.a. con le modifiche apportate in data 5 ottobre 2000, in sede di omologazione presso il Tribunale di Milano, relative all'art. 31, comma 4 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della Cardif Assicurazioni Società per Azioni, in Milano** (G.U. del 30 gennaio 2001, n. 24)

Con provvedimento n. 1775 del 22 gennaio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Cardif Assicurazioni Società per Azioni con le modifiche deliberate in data 27 aprile e 30 novembre 2000 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (Nuovo ammontare del capitale sociale pari a Lire 29.531.000.000 in luogo del precedente importo di Lire 16.336.691.000; conseguente aumento del capitale relativo alla gestione vita da Lire 11.336.691.000 a Lire 24.531.000.000; soppressione dei precedenti riferimenti statuari in materia di fondo di organizzazione); art. 18 (Introduzione per gli Amministratori dell'obbligo di informativa, con comunicazione scritta oppure orale e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed, in particolare, sulle operazioni di potenziale conflitto di interessi: modalità); art. 20 (Possibilità di tenere riunioni consiliari anche in teleconferenza e videoconferenza); art. 23 (Sostituzione del riferimento normativo all'art. 2397 c.c. con l'espressione "a norma di legge" ed introduzione della nuova disciplina in materia di: a) condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco; b) cause di ineleggibilità e decadenza per i membri del Collegio sindacale e limite al cumulo degli incarichi; c) criteri e modalità per la nomina del presidente del Collegio sindacale).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della Aurora Assicurazioni s.p.a., in Napoli** (G.U. del 27 febbraio 2001, n. 48)

Con provvedimento n. 1798 del 16 febbraio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Aurora Assicurazioni s.p.a. con la modifica, deliberata in data 19 gennaio 2001 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti, relativa all'art. 4 (nuova sede secondaria dell'impresa: Milano, Corso di Porta Romana n. 89 – trasferimento dalla precedente sede secondaria sita in Milano, Via Marcello Nizzoli n. 8 ).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale de La Viscontea - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (in breve La Viscontea s.p.a.), in Milano** (G.U. del 27 marzo 2001, n. 72)

Con provvedimento n. 1817 del 16 marzo 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Viscontea - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) luogo di riunione delle Assemblee - qualora fuori dalla sede sociale: "... purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea" - in luogo della precedente previsione statutaria: "... purché in Italia"; b) convocazione dell'Assemblea da parte del Collegio sindacale: "L'Assemblea dei soci può essere convocata anche dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "E' facoltà del Collegio Sindacale richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea dei soci ...". Nuova disciplina in materia di convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale - ai fini dell'approvazione del bilancio: "... qualora particolari circostanze lo richiedano, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per le deliberazioni previste dall'art. 2364 codice civile"); art. 14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) nomina di due Vice Presidenti: possibilità di attribuzione, ad uno di essi, della funzione di Vice Presidente Vicario - nuova figura; b) funzioni di presidenza in caso di impedimento del Presidente ed in presenza di due Vice Presidenti nominati: espletate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente nominato; c) funzioni di presidenza in caso di impedimento del Presidente ed in presenza di due Vice Presidenti nominati

ma di mancata nomina del Vice Presidente Vicario: espletate dal Vice Presidente più anziano di età - in luogo della precedente previsione statutaria: "... In caso di impedimento del Presidente ... nel caso in cui siano nominati due Vice Presidenti, le funzioni vicarie saranno espletate da quello più anziano d'età"; d) nomina del Segretario in seno al Consiglio: "Per ogni seduta, il Consiglio nominerà un Segretario per la redazione del verbale. La nomina potrà essere attribuita anche a persona estranea al Consiglio" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio potrà nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio"; art. 15 (Nuova disciplina in materia di: a) delega delle proprie attribuzioni, con facoltà di subdelega, da parte del Consiglio di amministrazione: estensione anche ad uno o più Amministratori delegati - oltre che al Comitato esecutivo; b) acquisti e vendite di beni immobili - nell'ambito delle funzioni riservate in via esclusiva al Consiglio: possibilità che le predette funzioni vengano esercitate anche dal Presidente o dall'Amministratore delegato, qualora "... tali operazioni siano suggerite dalla gestione dei Rami assicurativi, in relazione a possibili recuperi su sinistri"); art. 17 (Nuova disciplina in materia di Comitato tecnico: a) nomina del Presidente del Comitato tecnico da parte del Comitato esecutivo; b) convocazione del Comitato tecnico: soggetto preposto, modalità di convocazione anche in caso di urgenza e soggetti destinatari; c) possibilità di tenere le riunioni del Comitato tecnico anche per teleconferenza e/o videoconferenza: rinvio alle previsioni di cui all'art. 18 dello statuto); art. 18 (Nuova disciplina in materia di riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo: a) luogo di riunione - qualora fuori dalla sede sociale: "purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea"; b) modalità di riunione, anche per videoconferenza e/o teleconferenza: condizioni ed effetti); inserimento nuovo art. 19 (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); ex art. 19 rinumerato art. 20 (Invariato nel testo); ex art. 20 rinumerato art. 21 (Invariato nel testo); ex art. 21 rinumerato art. 22 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: a) estensione della rappresentanza legale ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato: modalità; b) estensione ex novo, all'Amministratore delegato, della rappresentanza giudiziale nonché della rappresentanza della società, quale azionista in assemblee di altre società, entrambe conferite in via disgiunta); ex art. 22 rinumerato art. 23 (Invariato nel testo); ex art. 23 rinumerato art. 24 (Invariato nel testo); ex art. 24 rinumerato art. 25 (Nuova disciplina in materia di Collegio sindacale: a) nomina del Presidente del Collegio da parte dell'Assemblea ordinaria; b) limiti al cumulo degli incarichi per i Sindaci: effetti); ex art. 25 rinumerato art. 26 (Invariato nel testo); ex art. 26 rinumerato art. 27 (In materia di redazione del bilancio, sostituzione del termine "Conto Economico" - in luogo del precedente "Profitti e Perdite"); ex art. 27 rinumerato art. 28 (Invariato nel testo); ex art. 28 rinumerato art. 29 (Invariato nel testo).

\* \* \* \* \*

**Modificazioni allo statuto sociale della CreditRas Assicurazioni s.p.a., in Milano** (G.U. dell'11 aprile 2001, n. 85)

Con provvedimento n. 1822 del 26 marzo 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della CreditRas Assicurazioni s.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 9 (Nuova disciplina: obbligo per la società di non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del r.d. n. 239/1942 - in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni sono nominative e, se interamente liberate possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge"); art. 14 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti all'Assemblea: "Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza"); art. 23 (Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti); art. 25 (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 30 (Soppressione dell'espressione "delle azioni sociali nonché di determinati atti o" in relazione alla possibilità da parte del

Consiglio di amministrazione di autorizzare la sottoscrizione mediante la riproduzione meccanica della firma); art. 31 (Nuova disciplina in materia di: a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale; b) rieleggibilità dei sindaci uscenti; c) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità).

.\_o\_o\_o\_o.\_

### **1.3.5 COSTITUZIONE COMMISSIONI DI ESAME**

PROVVEDIMENTO N. 1820 del 19 marzo 2001

**Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi indetta con provvedimento n. 1757 del 18 dicembre 2000.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI  
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Art. 1

La Commissione di esame per la prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, indetta con provvedimento dell'ISVAP n. 1757 del 18 dicembre 2000 citato nelle premesse, è costituita nel modo seguente:

- Dr.ssa Anna Mantengoli – dirigente ISVAP – Presidente
- Dr. Elio Di Jeso – funzionario ISVAP – Vicepresidente
- Avv. Marco Cavicchi – dirigente ASSITALIA – componente
- Prof. Lorenzo Cavalieri – docente di materie tecniche – componente
- P.I. Alessandro Peraro – perito assicurativo – componente
- Prof. Angelo Battista – perito assicurativo – componente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalle Sig.re Lucia Ciuffetti e Autilia Ammaturo, dipendenti dell'ISVAP.

Art. 2

Ai componenti della Commissione estranei all'ISVAP spetta un gettone di presenza nella misura di Lire 250.000 lorde a seduta. Agli stessi componenti, che si recano fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della Commissione, sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Presidente  
Giovanni Manghetti

## 1.4 CIRCOLARI STATISTICHE

---





**1.4.1 ELENCO DELLE CIRCOLARI STATISTICHE (I TRIMESTRE 2001)<sup>1</sup>**

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>
429/S	22 gennaio 2001	Polizze vita a prestazione rivalutabile in Lire ed in valuta collegate a gestioni separate. Rilevazioni statistiche sull'ammontare e sulla composizione delle attività assegnate alle gestioni al secondo trimestre 2000.
430/S	22 gennaio 2001	Verifica della base informativa anagrafica relativa alle imprese di assicurazione e riassicurazione.
433/S	1° febbraio 2001	Analisi relativa all'evoluzione degli indicatori medi dei costi sostenuti dalle imprese esercenti le assicurazione sulla vita nel periodo 1991/1999.
435/S	13 febbraio 2001	Indagine sul fenomeno della criminalità nel settore assicurativo. Elaborazioni dei dati per il 1999.
437/S	23 febbraio 2001	Anticipazione di alcuni dati di bilancio – Esercizio 2000.
439/S	5 marzo 2001	Polizze vita a prestazione rivalutabile in Lire ed in valuta collegate a gestioni separate. Rilevazioni statistiche sull'ammontare e sulla composizione delle attività assegnate alle gestioni al terzo trimestre 2000.
440/S	28 marzo 2001	Andamento delle gestioni assicurative nel primo semestre 2000.

---

<sup>1</sup> Le circolari statistiche sono disponibili sul sito Internet dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)) e saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al prossimo numero del Bollettino.

